


SIMONE ALIPRANDI

CREATIVE COMMONS: MANUALE OPERATIVO

Una guida pratica e un'introduzione teorica al mondo CC



SUM
Edizioni

copyleft-italia.it
— all rights revised —

SIMONE ALIPRANDI

CREATIVE COMMONS: MANUALE OPERATIVO

Una guida pratica e un'introduzione teorica al mondo CC





Editor
Giampiero Paladini

Sum Edizioni 2013
Via della Ferrandina n°5, prov. Lecce-Novoli - 73100 LECCE

www.sumproject.org - info@sumproject.org
www.facebook.com/sumproject

Un progetto in collaborazione con:

copyleft-italia.it

— all rights revised —



Realizzato con il sostegno della Regione Puglia
Assessorato alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale,
nell'ambito del progetto Bollenti Spiriti,
"sostegno alla gestione di spazi pubblici per la creatività giovanile".

Per favore riportate questo indirizzo
www.aliprandi.org/manuale-cc
ogni volta che citate questo libro o
che si riportano parti di esso.
E' possibile inviare commenti e
suggerimenti a www.aliprandi.org/contact.

“Creative Commons: manuale operativo” by Simone Aliprandi
is a book licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 unported.

Presentazione dell'associazione SUM Project

SUM Project è una storica associazione culturale pugliese operante dal 2004 nel campo della promozione di modelli di fruibilità culturale alternativi, attraverso una piena consapevolezza dei diritti e dei doveri legati al mondo dell'arte, e con un focus principale sulle licenze Creative Commons, ritenute le più utili a proteggere e valorizzare la creatività.

SUM accompagna i giovani artisti - mediante seminari, conferenze e una costante attività di consulenza - attraverso una piena consapevolezza dei diritti e dei doveri legati al mondo dell'arte.

Dal 2010 SUM si concretizza anche come spazio fisico: grazie all'opera di ristrutturazione reale e virtuale, un vecchio casello ferroviario in disuso (il Km97) diventa simbolo della rivalutazione e riconsiderazione degli spazi urbani.

Oltre cento live, tre cd con il meglio della scena musicale indipendente pugliese, una guida sull'utilizzo delle licenze Creative Commons, svariati seminari sul diritto d'autore, un programma radiofonico, un sito web/archivio della scena musicale pugliese e italiana, e un vecchio casello ferroviario che man mano va diventando casa della musica, delle arti libere, punto d'incontro di artisti e centro culturale di riferimento.

Nel luglio del 2012 SUM cresce divenendo casa editrice con SUM Edizioni, presentandosi con un concorso letterario a livello nazionale - Scribo ergo SUM- e la conseguente pubblicazione delle opere selezionate in una raccolta dal titolo La Littorina. Oggi è con grande piacere ed orgoglio che firma la pubblicazione della terza edizione del libro "Creative Commons: Manuale Operativo. Una guida pratica e un'introduzione teorica al mondo CC" di Simone Aliprandi.

Tutto questo è SUM.

Presentazione dell'autore alla terza edizione

Questa è la terza edizione del libro, dopo la prima risalente all'ottobre 2008 e pubblicata in cartaceo da Stampa Alternativa e la seconda risalente al 2010 e pubblicata solo in rete attraverso i canali del Progetto Copyleft-Italia.it.

Questo aggiornamento (più sostanziale rispetto a quello operato per la edizione 2) è stato reso necessario più che altro dal passaggio alla versione 4.0 delle licenze, che – come vedremo – ha portato importanti novità. Ho inoltre pensato di approfondire l'aspetto della ricerca di opere rilasciate con licenze CC e del loro riutilizzo, con appositi nuovi paragrafi e di migliorare il testo ovunque fosse possibile.

Tuttavia le novità più cospicue riguardano le appendici. Sono stati tolti i testi meramente divulgativi presenti nelle precedenti versioni, i quali non facevano altro che riprendere concetti già presenti nel testo del libro e comunque rimangono facilmente rintracciabili in rete. In compenso ora si trova un'interessante appendice con casi di studio tratti dall'archivio di SeLiLi – Servizio Licenze Libere, così da fornire un'ottica ancora più concreta e operativa.

Spero che così il manuale risulti davvero migliorato e completo agli occhi dei lettori.

Simone Aliprandi - settembre 2013

Capitolo primo

Un'introduzione al mondo Creative Commons

1. Premesse

Alla fine degli anni Novanta il mondo della produzione artistico-culturale (sia essa editoriale, musicale, cinematografica, multimediale) si è trovato a dover fare i conti con il fenomeno socialmente ed economicamente più innovativo dai tempi della rivoluzione industriale: cioè l'avvento della tecnologia digitale di massa e dell'interconnessione telematica su scala globale.

Se fino a quel momento il modello di copyright, nato appunto in Inghilterra nel 1700, in seno alla rivoluzione industriale, e affermatosi nei due secoli successivi in gran parte dei paesi industrializzati, era passato indenne attraverso tutte le precedenti ondate di innovazione tecnologica, l'impatto di quest'ultimo fenomeno è stato più destabilizzante. Si iniziò infatti a non considerare più l'opera creativa (che poi è il vero oggetto della tutela del diritto d'autore) come un tutt'uno con il supporto fisico su cui essa viene resa fruibile. Un romanzo non doveva più necessariamente essere stampato sulle pagine di un libro per essere letto, poiché c'era la possibilità di veicolarlo in vari formati e attraverso vari canali grazie alle tecnologie digitali e telematiche; e parimenti un brano musicale non aveva più bisogno di essere inciso su vinile o su CD, né un film necessitava della relativa cassetta VHS o di un disco DVD.

Nello stesso periodo, parallelamente alla diffusione di massa delle tecnologie digitali e della comunicazione telematica, si è avuta l'affermazione di un altro fenomeno culturale e sociale fra i più interessanti degli ultimi decenni: cioè quello del software libero e opensource (anche individuato con l'acronimo FLOSS¹) e quello strettamente connesso dell'avvento del modello copyleft. Fu proprio in ambito informatico, e in realtà già dalla metà degli anni Ottanta, che il modello di copyright tradizionale (basato sul concetto di "tutti i diritti riservati") era stato effettivamente messo in discussione, fino ad arrivare a trovare un modello alternativo di gestione dei diritti d'autore, attuato attraverso l'applicazione di innovative licenze d'uso².

Tale nuovo modello era dunque già arrivato a un certo livello di maturità in ambito informatico e aveva già visto alcune interessanti sperimentazioni in altri ambiti della produzione creativa: infatti fra la fine degli anni novanta e l'inizio del nuovo millennio erano stati attivati alcuni progetti pilota che proponevano licenze appositamente pensate per le opere testuali, musicali e artistiche in generale³.

È in questa nuova onda di sperimentazione che si innesta lo spunto del progetto Creative Commons, il quale si è fin da subito posto come qualcosa di più strutturato e più lungimirante rispetto ai progetti fino a quel momento comparsi.

1 - Acronimo ormai abbastanza diffuso che sta per Free Libre and Open Source Software

2 - Per una più approfondita ricostruzione storica dell'affermazione del modello copyleft si legga Aliprandi, Copyleft & opencontent. L'altra faccia del copyright, PrimaOra, 2005, disponibile al sito <http://www.copyleftitalia.it/libri/copyleft-opencontent>.

3 - Ci si riferisce a licenze come la Open publication license (diffusa nel 1998 ad opere dell'Open Content Project), la Free documentation license (diffusa nel 2000 ad opera del progetto GNU), le licenze per opere musicali Free music public license (rilasciata solo in una versione provvisoria) e Open music license (nelle tre versioni Green, Yellow, Red).

2. Che cos'è Creative Commons

Quando diciamo genericamente “Creative Commons” ci riferiamo contemporaneamente ad un progetto di carattere divulgativo e all’ente non-profit che vi sta alle spalle.

a. Il progetto Creative Commons

Il progetto, nato dall’iniziativa di alcuni ricercatori (giuristi e informatici) di Cambridge, Massachusett, è attualmente qualcosa di molto articolato, localizzato ormai in una settantina di Paesi del mondo e sostenuto da illustri intellettuali di varie provenienze. A esso inoltre fanno capo altri sotto-progetti tematici di straordinario valore e lungimiranza culturale.

Obbiettivo primario del progetto è dunque promuovere un dibattito a livello globale sui nuovi paradigmi di gestione del diritto d’autore e diffondere strumenti giuridici e tecnologici (come le licenze e tutti i servizi a esse connesse) che permettano l’affermazione di un modello “alcuni diritti riservati” nella distribuzione di prodotti culturali.

b. La Creative Commons Corporation

I promotori e sostenitori del progetto pensarono fin da subito di organizzarsi in ente non-profit a cui ricondurre le attività divulgative legate al progetto e così da poter raccogliere fondi a ciò destinati.

Dal punto di vista giuridico la Creative Commons Corporation è una 501(c)(3) tax-exempt charitable corporation, una particolare forma di associazione a carattere non lucrativo prevista dal diritto statunitense e assimilabile in linea di massima alla nostra ONLUS⁴. La corporation ha avuto il suo quartier generale nel centro di San Francisco fino al 2011, quando si è trasferita poco più a sud a Mountain View.

4- Maggiori informazioni alla pagine web <http://creativecommons.org/about/>

Al di là della Creative Commons Corporation statunitense non esistono attualmente altri enti associativi ad essa collegati. I progetti di localizzazione a livello internazionale delle licenze e degli altri strumenti rientranti nel progetto Creative Commons vengono monitorati solitamente da realtà informali denominate “gruppi di lavoro”; questi fanno capo direttamente ai coordinatori di Creative Commons Corporation e si appoggiano a entità preesistenti come istituti universitari e centri di ricerca che prendono la denominazione di Affiliate Institutions.

c. Lo spirito del progetto

Alla pagina <http://creativecommons.org/about/> si trova un breve testo di presentazione del progetto Creative Commons e dei suoi scopi, di cui si riporta una traduzione italiana.


«La missione di Creative Commons è sviluppare, supportare e mantenere un'infrastruttura giuridica e tecnica che massimizzi la creatività digitale, la condivisione e l'innovazione. Il nostro obiettivo altro non è che realizzare il pieno potenziale di Internet – l'accesso universale alla ricerca e all'istruzione, la piena partecipazione alla cultura – per aprire la strada ad una nuova era di sviluppo, crescita e produttività.

Perché Creative Commons? L'idea di un accesso universale alla ricerca, all'istruzione e in generale alla cultura è reso possibile da Internet, ma i nostri sistemi giuridici e sociali non sempre permettono di realizzare quest'idea. Il copyright stato creato molto prima della nascita di Internet, e – così com'è – può rendere difficile svolgere legalmente le azioni che in rete diamo ormai per scontate: copiare, incollare, modificare un contenuto, e postarlo sul web. L'impostazione di default del diritto d'autore richiede che per fare tutte queste azioni si ottenga un permesso esplicito e concesso in anticipo, al di là che tu sia un artista, un insegnante, uno scienziato, un bibliotecario, un dirigente, o solo un semplice utente privato. Per realizzare la visione di un

accesso universale, c'era bisogno che qualcuno fornisse una infrastruttura libera, pubblica, e standardizzata in grado di creare un equilibrio tra la realtà di Internet e la realtà delle leggi sul copyright. Quel qualcuno è Creative Commons.»

Possiamo quindi dire che l'idea di Creative Commons è quella di utilizzare il diritto d'autore esistente per liberare le opere creative e diffonderle in un regime “alcuni diritti riservati”, in risposta al classico “tutti i diritti riservati”; in altre parole, Creative Commons utilizza diritti privati per creare beni pubblici, “beni pubblici creativi” appunto.

Questa mission è ben rappresentata in un'immagine in cui Creative Commons sta simbolicamente ad indicare una graduale sfumatura intermedia fra il modello “tutti i diritti riservati” tipico del copyright tradizionale e il modello “nessun diritto riservato” tipico del pubblico dominio integrale o di una sorta di no-copyright.



d. Una curiosità: l'origine del nome “Creative Commons”

L'economista Garret Hardin nel 1968 pubblicò un interessante articolo intitolato "The tragedy of the commons" (cioè “La tragedia dei beni comuni”), nel quale esponeva la sua arguta interpretazione di quello che è uno dei dilemmi economico-sociali più dibattuti.

In estrema sintesi, secondo Hardin i beni comuni, cioè

quelli che sono proprietà di nessuno, ma di cui tutti possono beneficiare, sono destinati sempre a un triste destino. Egli utilizza la metafora dei pastori che fanno pascolare il bestiame in un pascolo naturale: ogni allevatore è portato a far pascolare sempre più animali, così che ciascuno da un lato incrementa il suo giovamento e dall'altro contribuisce a consumare oltremodo le risorse disponibili; l'epilogo della tragedia è la distruzione del pascolo, che si ripercuote in un grave e irreparabile danno per tutti i pastori.

Così si esprime l'articolo nel fulcro della sua riflessione: «La rovina è la destinazione verso la quale tutti gli uomini si affrettano, ciascuno perseguendo il proprio massimo interesse in una società che crede nella libertà di accesso ai beni comuni. Questa libertà porta la rovina a tutti quanti.»⁵

I teorici di Creative Commons, e primo fra tutti Lawrence Lessig⁶, sostengono invece che, nel caso di beni come i prodotti della creatività e dell'ingegno umano, questo problema non sussiste poiché ogni creazione aumenta il suo valore quante più sono le persone che ne possono beneficiare; e tra l'altro non sono soggette a deperimento e nemmeno a una naturale scarsità, poiché la creatività umana non ha limiti. Dunque si può legittimamente parlare di una “comedy of the commons”, dove però i beni comuni in questione sono beni comuni creativi, appunto dei “creative commons”.

*e. Ad ogni cosa il suo nome corretto*⁷

Negli articoli in cui si parla di Creative Commons che ormai popolano la rete e anche le testate cartacee, si fa spesso

5- Breve estratto della versione italiana disponibile alla pagina web www.oil-crash.com/italia/tragedy.htm.

6- Fra le sue opere (tutte interessanti e pertinenti) si legga principalmente Lessig, *Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo*, contro l'estremismo della proprietà intellettuale, disponibile online alla pagina www.copyleft-italia.it/publicazioni.

7- Questo paragrafo riprende il blogpost “Nota pedante per chi scrive sul tema Creative Commons” pubblicato il 18 marzo 2011: <http://aliprandi.blogspot.it/2011/03/nota-pedante-per-chi-scrive-sul-tema.html>.

confusione e ci si riferisce al fenomeno “Creative Commons” in modo improprio.

Le dizioni possibili sono a mio avviso solo tre: “Creative Commons”, “le Creative Commons”, “i creative commons”.

Quando diciamo “Creative Commons” senza articolo e con le lettere maiuscole (o al massimo con l'articolo “la”) ci riferiamo alla corporation che ha sede in California. A volte, quando ci si limita al contesto italiano, ci si può riferire a “Creative Commons Italia”, tenendo però presente sempre che non esiste un ente chiamato “Creative Commons Italia”, ma solo un gruppo di lavoro di volontari che fa capo al Centro Nexa del Politecnico di Torino (secondo la terminologia ufficiale, il Centro Nexa è una “affiliate institution” di Creative Commons).

Quando invece parliamo de “le Creative Commons” (con l'articolo femminile plurale) stiamo parlando delle licenze promosse da questo ente. A mio avviso gran parte degli articoli dovrebbe usare questa forma perchè, salvo casi in cui ci si riferisca a qualche attività/iniziativa promossa dall'ente, sono le licenze le vere protagoniste del dibattito.

Quando infine diciamo “i creative commons” stiamo parlando genericamente di “beni comuni di tipo creativo” e in questo caso sarebbe più appropriato usare la iniziale minuscole (e non “i Creative Commons”). Questa forma è a mio avviso da usare solo in casi in cui ci si accinga a riflessioni teoriche sul concetto di “commons”.⁸

3. Che cosa non è Creative Commons

Sono molti gli equivoci che si sono creati sul ruolo e la qualificazione di Creative Commons. È dunque il caso di sfatare fin da subito i più diffusi e pericolosi.

8-A tal proposito si legga <http://en.wikipedia.org/wiki/Commons>.

a. Non è un ente pubblico con compiti istituzionali

Creative Commons Corporation, in quanto associazione di diritto privato, non ha alcun ruolo istituzionale in nessuno degli Stati in cui è attivo il relativo progetto. Ciò non toglie che alcuni esponenti della comunità di collaboratori (e in certi casi anche alcuni membri del board) abbiano avuto occasione di interfacciarsi con le istituzioni pubbliche di alcuni Stati allo scopo di svolgere opera di sensibilizzazione in materia di nuove problematiche per il diritto d'autore. Ma questo sempre e solo in un'ottica di dibattito culturale e scientifico e non con una connotazione di tipo politico.

b. Non è un ente di gestione di diritti d'autore alternativo alla SIAE

Uno degli equivoci più diffusi e anche più fuorvianti consiste nel confondere Creative Commons con una versione alternativa di ente di gestione dei diritti d'autore (le cosiddette collecting societies) presenti in ogni Stato e che hanno tutt'altra funzione.

In Italia, dove la SIAE gode di una situazione di fatto monopolistica, molti artisti, nel momento in cui si è iniziato a far conoscere il fenomeno Creative Commons, hanno pensato di essere di fronte finalmente a un altro ente di gestione (magari più equo e democratico, meno burocratizzato e standardizzato) a cui appoggiarsi. Niente di più falso. Enti come la SIAE e Creative Commons si muovono su due piani diversi; e tra l'altro, con l'attuale legislazione, in Italia non sarebbe nemmeno possibile la creazione di un altro ente che svolga le sue stesse funzioni (a causa della discussa esclusiva attribuita alla SIAE dall'art. 180 della Legge 633/41 sul diritto d'autore).

In più – è questo il punto più problematico – con l'attuale regolamento della SIAE in molti casi l'utilizzo di licenze di libera distribuzione risulta incompatibile con il mandato attribuito alla SIAE per la gestione dei diritti sulle proprie opere. Ciò non toglie che un giorno entrambi i modelli di gestione possano convivere senza particolari problemi; ma

questo richiederà un'opera di rivisitazione dei meccanismi di base della SIAE e in generale delle altre collecting societies.⁹

c. Non è un servizio di consulenza legale

Né Creative Commons in quanto ente, né le community a esso connesse sono (e nemmeno potrebbero essere) un servizio di consulenza e assistenza legale. D'altro canto Creative Commons non ha alcun ruolo di intermediazione e, di conseguenza, non può nemmeno avere alcuna responsabilità sugli effetti derivanti dall'utilizzo della licenza. A scanso di equivoci, ciò è precisato in un chiaro preambolo, posto all'inizio di ogni licenza¹⁰ e il cui testo è il seguente:

«Creative Commons non è uno studio legale e non fornisce servizi di consulenza legale. La distribuzione di questo modello di contratto di licenza non instaura un rapporto avvocato-cliente. Creative Commons fornisce informazioni da considerarsi “così come sono”. Creative Commons non presta alcuna garanzia per le informazioni fornite e si esime da ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso delle stesse.»

4. Creative Commons Italia¹¹

Nella primavera del 2003, in seguito al crescente interesse per le licenze Creative Commons, l'Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni (IEIIT organo del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche) contatta Creative Commons per offrirsi di trattare in modo più ampio e dettagliato il tema delle licenze CC in Italia. Sco-

9- Si veda a tal proposito l'esempio delle collecting societies olandesi che nel 2007 hanno avviato un interessante progetto pilota in questa direzione. Maggiori dettagli sull'articolo "Il progetto pilota di Buma/Stemra e Creative Commons Olanda" a firma di Lorenzo De Tomasi e disponibile alla pagina web http://isotype.org/activities/liberius/bumastemra_creativecommons_nl_pilot/.

10- Ci si riferisce al "Legal code" delle licenze 3.0 in versione italiana.

11- Paragrafo tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#In_Italia.

po del progetto era quello di tradurre e adattare al modello legislativo italiano le licenze CC create in un sistema giuridico differente, quello americano, soggetto alla Common Law. Come punto di partenza di questo progetto, l'avvocato milanese Antonio Amelia ha proposto le prime traduzioni delle licenze contestualizzandole alle leggi italiane.

Il 18 novembre 2003 il fondatore di Creative Commons Lawrence Lessig, già professore alla Stanford University ed uno dei massimi esperti mondiali in materia di diritto d'autore, annuncia ufficialmente l'inizio del lavoro di traduzione e adattamento delle licenze CC da parte del team italiano. Viene nominato a capo del progetto il professore Marco Ricolfi, docente presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) dell'Università degli Studi di Torino. Al gruppo di lavoro giuridico, si affianca l'attività di Juan Carlos De Martin dell'IEIIT-CNR, che fornisce consulenza e sviluppo in merito agli aspetti tecnologici, oltre che a quelli di traduzione. Inizia inoltre ad avviarsi un'interazione con la comunità, prevalentemente tramite la mailing list e un wiki.

Nel 2004 vengono pubblicate le prime versioni delle licenze Creative Commons tradotte dapprima nella versione 1.0 e in seguito nella versione 2.0, entrambe disponibili su un wiki per poter essere discusse pubblicamente dalla comunità. Il 16 dicembre 2004 a Torino vengono presentate le Licenze Creative Commons italiane in occasione di un convegno che vede ospite d'onore Lawrence Lessig; in tale occasione sono stati anche resi pubblici quattro documenti riguardanti alcuni dei temi approfonditi nel corso dell'attività.

A questo punto, l'attività di Creative Commons Italia è totalmente avviata, e nel 2005 inizia una nuova fase del progetto: il prof. Marco Ricolfi viene sostituito alla guida di Creative Commons Italia da Juan Carlos De Martin e passa al ruolo di coordinatore scientifico del gruppo giuridico. Sempre a Torino, nel novembre 2005, si è tenuto CCIT2005, il primo incontro nazionale di CC Italia, su temi riguardanti il multimedia,

l'editoria e la musica. E da quel momento in poi, ogni anno è stato organizzato un evento celebrativo e divulgativo di risonanza nazionale; in occasione dei vari appuntamenti sono state presentate le evoluzioni legate al contesto italiano e ovviamente le varie versioni delle licenze.

La versione 3.0 delle licenze italiane viene presentata al pubblico nel giugno del 2011 e, nel corso dello stesso anno in occasione di CCIT2011, i giuristi del gruppo italiano hanno descritto i futuri sviluppi e i primi passi compiuti verso l'elaborazione della versione 4.0 delle licenze Creative Commons.

Nel dicembre 2012 De Martin passa il testimone a Federico Morando, anch'egli ricercatore presso il Centro Nexa su Internet e società del Politecnico di Torino.

Capitolo secondo Le licenze

1. Principi di base

Innanzitutto per evitare di cadere nei più comuni equivoci che emergono in fatto di licenze Creative Commons, fissiamo alcuni punti cardine validi per tutte le licenze di libera distribuzione.

a. Definizione di licenza d'uso

La licenza d'uso è uno strumento giuridico con il quale il detentore dei diritti sull'opera regola l'utilizzo e la distribuzione della stessa. Si tratta quindi di uno strumento di diritto privato che, fondandosi sui principi del diritto d'autore, si occupa di chiarire ai fruitori dell'opera cosa possono fare e cosa non possono fare con essa. Il termine "licenza" deriva dal latino "licere" e indica genericamente un atto autorizzativo, poiché appunto la sua funzione principale (ma non l'unica, come vedremo) è quella di autorizzare alcuni utilizzi dell'opera.

b. Licenza e tutela dell'opera

Dal chiarimento del concetto di licenza già si coglie quanto sia infondato uno dei principali equivoci relativi alle licenze di libera distribuzione: cioè quello secondo cui la licenza sia una forma di tutela dell'opera. Infatti non è la licenza a tutelare

l'opera; sono i principi di diritto d'autore a tutelare l'opera, mentre la licenza di libera distribuzione si muove proprio nel senso inverso. Ed effettivamente una delle principali funzioni di una licenza di libera distribuzione è proprio quella di autorizzare utilizzi dell'opera che non sarebbero normalmente consentiti nel modello di copyright tradizionale (cioè il modello "tutti i diritti riservati").

Sottolineare questo aspetto è davvero fondamentale, poichè già molte volte si sono registrati casi di autori che si sono affidati alle licenze CC in virtù di questo equivoco. Se un autore si avvicina alle licenze CC e in generale alle licenze di libera distribuzione perchè è in cerca di una forma di tutela, ha sbagliato completamente strada.

c. Licenza e acquisizione dei diritti

Per lo stesso principio, l'applicazione di una licenza d'uso nulla ha a che fare con l'acquisizione dei diritti su di essa e tanto meno con l'accertamento e la tutela della paternità. L'applicazione di una licenza d'uso attiene a una fase successiva rispetto all'acquisizione dei diritti e all'acquisizione di una prova della paternità dell'opera. Di conseguenza, l'autore prima acquisisce i diritti sull'opera e poi decide di regolamentarli attraverso l'applicazione di una licenza.¹²

d. Contratto o atto unilaterale?

Fra i giuristi che si sono occupati dell'argomento non vi è consenso unanime sulla qualificazione giuridica delle licenze di libera distribuzione.

Alcuni infatti considerano questo tipo di negozio giuridico come veri e propri contratti sinallagmatici (cioè con prestazioni corrispettive da parte di entrambi i contraenti), coi quali il detentore dei diritti stipula idealmente un accordo con i fruitori

12- Per mettere a fuoco meglio le problematiche relative all'acquisizione dei diritti d'autore e alla certificazione della paternità dell'opera, si consiglia la lettura del paragrafo "L'origine dei diritti" tratto dal libro *Capire il copyright* e riportato in appendice.

delle opere. Secondo altri invece questo tipo di inquadramento rischia di essere fuorviante e risulta più opportuno considerare le licenze di libera distribuzione degli atti unilaterali con i quali i detentori di diritti concedono alcuni permessi condizionati per l'utilizzo della propria opera.

e. Licenziante e licenziatario

Partiamo dal presupposto che l'unico soggetto titolato ad applicare legittimamente una licenza d'uso all'opera è colui che detiene l'intero fascio di diritti d'autore previsti dalla legge. In via originaria nel nostro ordinamento questo soggetto è sempre l'autore dell'opera, ma questi può per contratto cedere tutti i diritti d'autore a un altro soggetto (ad esempio, un editore, un'agenzia, una casa di produzione...), dunque in questo caso perderebbe anche la possibilità di scelta sul tipo di licenza da applicare all'opera. Onde evitare equivoci, e dato che alla nostra analisi non interessa specificamente che tipo di soggetto compia questa scelta, parleremo sempre di "licenziante", ad indicare genericamente il detentore dei diritti sull'opera che sceglie di applicarvi una licenza.

Inoltre, come già accennato, al di là del fatto che non vi sia consenso su che tipo di negozio giuridico sia una licenza di libera distribuzione, è cosa acquisita che si tratti di un documento che esplica i suoi effetti nei confronti di una serie di soggetti indeterminati: essi possono essere semplici utenti finali dell'opera (lettori, ascoltatori, spettatori...) ma in certi casi (pensiamo alle licenze che consentono la modifica e la ripubblicazione dell'opera) possono essere anche soggetti attivi nel meccanismo virtuoso di libera redistribuzione tipico del mondo opencontent.

Dunque anche in questo caso utilizzeremo un termine onnicomprensivo riferito a tutti i potenziali destinatari della licenza: cioè "licenziatario".

Infine, per mero scrupolo di chiarezza terminologica, parleremo di "opera licenziata" ad indicare l'opera a cui una

specifica licenza è stata applicata; oppure di “diritti licenziati” ad indicare gli specifici diritti che il licenziante ha inteso concedere ai licenziatari attraverso l’applicazione della licenza all’opera.

f. Scrivere una licenza

Trattandosi, come si è detto, di un atto di diritto privato (pur con una non chiara configurazione giuridica) non esistono particolari procedure e formalità da seguire. Ogni autore (o altro detentore di diritti d’autore) è quindi libero di scrivere la propria licenza d’uso e applicarla all’opera. Ma come ogni atto di diritto privato, affinché ci si possa avvantaggiare



di tutte le tutele previste dall'ordinamento giuridico, è necessario attenersi alle norme di diritto civile. D'altro canto, una licenza d'uso di opera dell'ingegno è un documento di natura giuridica che richiede una certa preparazione e specializzazione nel settore.

In altre parole, una licenza scritta male, con approssimazione, senza il linguaggio opportuno, priva di clausole importanti per il suo funzionamento, rischia di non svolgere correttamente la sua funzione o addirittura di trasformarsi in un boomerang nei confronti dello stesso licenziante. Si tenga presente però che ciò emergerebbe solo in via successiva ed eventuale, cioè solo qualora nascesse una controversia legale (di tipo civile) sull'utilizzo dell'opera; e una licenza mal concepita sarebbe facilmente contestabile e opinabile di fronte al giudice.

g. Il senso delle licenze standardizzate

Se escludiamo tassativamente il “fai da te”, da ciò derivano due possibili vie: o il licenziante può avvalersi di qualcuno di competente in campo giuridico per la redazione della licenza (lavoro che, se richiesto ad un professionista specializzato, può costare anche qualche migliaia di euro), oppure può affidarsi a licenze standardizzate messe a disposizione liberamente da progetti e organizzazioni non-profit (come ad esempio Creative Commons, Free Software Foundation, Open Source Initiative) che hanno affidato a giuristi preparati e ad esperti del settore la redazione delle licenze e il monitoraggio del loro enforcement.

Sia ben chiaro un aspetto fondamentale: queste organizzazioni non diventano in alcun modo una parte in causa, cioè non sono responsabili di ogni singola applicazione delle licenze; e nemmeno si occupano direttamente della consulenza e dell'assistenza legale connesse dall'applicazione delle loro licenze. Questi enti fungono solamente da redattori e promotori delle licenze; è possibile interagire con i respon-

sabili di questi progetti inviando commenti, segnalando casi di studio, sollevando dibattiti nei forum pubblici, ma non è pensabile che essi siano tenuti ad intervenire nei singoli casi concreti. Ogni detentore dei diritti che sceglie di applicare una licenza standardizzata sulla propria opera lo fa sotto la sua piena responsabilità; è importante quindi un certo grado di consapevolezza e di informazione.

2. I tre livelli delle licenze¹³

In questo paragrafo vedremo l'aspetto che più di tutti dà una marcia in più alle licenze CC rispetto ad altre licenze per contenuti liberi.

La scaltra trovata degli ideatori del progetto è stata quella di “confezionare” ogni licenza su tre livelli, differenti nella forma ma coincidenti nella sostanza. In altre parole possiamo dire che “ogni licenza CC è una e trina”; un unico strumento giuridico che però si manifesta in tre forme differenti a seconda dei casi. Vediamo in che senso.

a. Il Legal code

La licenza vera e propria, cioè quella rilevante a livello giuridico, è il cosiddetto Legal code (lett. “Codice legale”): un classico documento per addetti ai lavori (avvocati, giudici, consulenti), in cui si disciplina la distribuzione dell'opera e l'applicazione della licenza.

Ci si è però resi conto che l'utente medio delle licenze non è portato a leggere e comprendere un documento di quel tipo: a volte se ne disinteressa volutamente, altre volte invece non dispone degli strumenti culturali adeguati, dato che non tutti hanno alle spalle una cultura giuridica specialistica. Il rischio dunque è che le licenze vengano usate con appros-

13- Paragrafo parzialmente tratto dal libro Aliprandi, Teoria e pratica del copyleft (NDA Press, 2006), disponibile in versione digitale su <http://www.copyleftitalia.it/libri/teoria-pratica-copyleft>.

simazione e scarsa consapevolezza, oppure che si diffondano facilmente informazioni false sul loro utilizzo, oppure ancora che prevalga una certa diffidenza e che quindi autori ed editori decidano di non avvicinarsi a questi strumenti.

b. Il Commons deed

Si è pensato perciò di realizzare delle versioni sintetiche di tali licenze, scritte in un linguaggio “accessibile a tutti” e strutturate in una veste grafica chiara e schematica: questa seconda “veste” delle licenze è chiamata Commons deed (lett. “atto per persone comuni”).

È importante però ricordare che «il Commons Deed non è una licenza. È semplicemente un utile riferimento per capire il Codice Legale (ovvero, la licenza completa), di cui rappresenta un riassunto, leggibile da chiunque, di alcuni dei suoi concetti chiave. Lo si consideri come un’interfaccia amichevole verso il Codice Legale sottostante. Questo Deed in sé non ha valore legale e il suo testo non compare nella licenza vera e propria.»¹⁴

Il Commons deed riassume dunque in poche righe il senso della licenza e con un link rimanda al Legal code, nonché alle varie traduzioni in altre lingue disponibili. È il caso di precisare che se vogliamo utilizzare il Commons deed come “disclaimer” in un’opera non multimediale o senza un diretto collegamento con Internet (ad esempio, un libro cartaceo), è buona norma aggiungere il preciso indirizzo web in cui poter trovare il “Legal code” onde evitare equivoci e incertezze sulla licenza scelta.

c. Il Digital code

Infine, il terzo livello della licenza è quella chiamata Digital code, ovvero una serie di metadati che rendono la licenza facilmente rintracciabile dai motori di ricerca. Per

14- Questo il testo della nota che compare in ogni Commons deed cliccando sul link (in basso a destra) “Limitazione di responsabilità”.

chi non ha molte competenze informatiche, in parole povere i metadati sono delle informazioni aggiuntive che noi possiamo allegare a qualsiasi file digitale; tali informazioni nascoste sono visualizzabili solo grazie ad alcuni procedimenti informatici.

Gli sviluppatori di Creative Commons hanno quindi ideato un sistema di embedding con cui è possibile incorporare le licenze all'interno del file in modo indissolubile e oltre tutto riconoscibile ai principali motori di ricerca, che hanno sviluppato degli appositi strumenti di rilevazione.

Avremo tuttavia modo di approfondire debitamente questi aspetti tecnologici nel prossimo capitolo.

Una precisazione in conclusione di questo paragrafo: delle tre forme di licenza di cui abbiamo fin qui parlato, solo il Legal Code è stato sottoposto ad un vero e proprio lavoro di “porting”, dato che è quello il livello in cui hanno rilevanza gli aspetti tecnico-giuridici. Il Commons deed, come abbiamo detto, ha solo uno scopo informativo/divulgativo, mentre il Digital Code nella sua sintassi e struttura è identico in ogni parte del mondo, dato che è scritto in linguaggio informatico.

3. Caratteristiche e funzionamento delle licenze¹⁵

Come si è già avuto modo di anticipare, le licenze Creative Commons si ispirano ad un modello “alcuni diritti riservati”, ciò significa che il detentore dei diritti sull'opera applicando una licenza CC sceglie di riservarsi solo alcuni dei diritti che la legge gli garantisce.

a. Caratteristiche comuni a tutte le licenze Creative Commons

Tutte le licenze redatte e proposte dal progetto Creative Commons denotano alcuni aspetti comuni che andremo ora a presentare.

15 - Paragrafetto liberamente tratto dalla pagina web www.creativecommons.it/Licenze/Spiegazione.

Ogni licenza richiede che il licenziatario:

- ottenga il permesso del licenziante per fare una qualsiasi delle cose che lo stesso licenziante ha scelto di limitare (per esempio, usi commerciali, o creazione di un’opera derivata);
- mantenga l’indicazione di diritto d’autore intatta su tutte le copie del tuo lavoro, in modo tale che sia sempre chiaramente individuabile chi è il detentore dei diritti e qual è il tipo di licenza da lui scelto;
- faccia un link alla tua licenza dalle copie dell’opera, e nel caso di copie non digitali, indichi chiaramente come poter risalire al testo della licenza;
- non alteri i termini della licenza: infatti modificare i termini della licenza senza averne titolo comporta una violazione di copyright;
- non usi mezzi tecnologici per impedire ad altri licenziatari di esercitare uno qualsiasi degli usi consentiti dalla legge: le licenze CC infatti non consentono l’applicazione dei sistemi di digital rights management (DRM).

Ogni licenza permette che i licenziatari, a patto che rispettino le tue condizioni:

- facciano copie dell’opera con qualsiasi mezzo e su qualsiasi tipo di supporto;
- distribuiscano l’opera attraverso i più disparati circuiti, con l’esclusione in determinati casi dei circuiti prevalentemente commerciali (come avremo modo di precisare analizzando le clausole base delle licenze);
- comunichino al pubblico, rappresentino, eseguano, recitino o esponano l’opera in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell’opera;
- cambino il formato dell’opera.

b. Struttura e clausole base delle licenze Creative Commons

Le licenze Creative Commons si strutturano idealmente in due parti: una prima parte in cui si indicano quali sono le libertà che il licenziante vuole concedere sulla sua opera; e

una seconda parte che chiarisce a quali condizioni è possibile utilizzare l'opera.

Per quanto riguarda la prima parte, dedicata alle libertà che il licenziante vuole concedere ai licenziatari, possiamo dire che tutte le licenze consentono la copia e la distribuzione dell'opera, utilizzando nel Commons Deed le seguenti parole e il seguente visual:



«Tu sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera.»

D'altro canto, solo alcune licenze (quindi non tutte) consentono anche la modifica dell'opera, precisandolo semplicemente con le seguenti parole e il seguente visual:



«Tu sei libero di modificare quest'opera.»

Per quanto riguarda invece la seconda parte, dedicata alle condizioni che il licenziante pone per l'utilizzo dell'opera, possiamo dire che le licenze Creative Commons si articolano in quattro clausole base, che il licenziante può scegliere e combinare a seconda delle sue esigenze.



Attribuzione (nella versione inglese, Attribution)
«Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.»

Questa clausola è presente di default in tutte le licenze. Essa indica che, ogni volta che utilizziamo l'opera, dobbiamo segnalare in modo chiaro chi è l'autore.



Non commerciale (nella versione inglese, Non commercial) – «Non puoi utilizzare quest'opera per scopi commerciali.»

Significa che, se distribuiamo copie dell'opera, non possiamo farlo in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Per farne tali usi, è necessario chiedere uno specifico permesso all'autore.¹⁶



Non opere derivate (nella versione inglese, No derivative works) – «Non puoi alterare, trasformare o sviluppare quest'opera.»

Quindi se vogliamo modificare, correggere, tradurre, remixare l'opera, dobbiamo chiedere uno specifico permesso all'autore originario.



Condividi allo stesso modo (nella versione inglese, Share Alike) – «Se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.»

Questa clausola (un po' come succede nell'ambito del software libero) garantisce che le libertà concesse dall'autore si mantengano anche su opere derivate da essa (e su quelle derivate dalle derivate, con un effetto a cascata quindi propagativo).

c. Il set di licenze

Dalla combinazione di queste quattro clausole base nascono le sei licenze Creative Commons vere e proprie, che vengono denominate attraverso il richiamo alle clausole stesse.

16- È questa la clausola che crea maggiori problemi di interpretazione, come si può riscontrare nei forum online dedicati all'argomento.

Esse sono (in un ordine dalla più permissiva alla più restrittiva):

- **Attribuzione**



- **Attribuzione
Condividi allo stesso modo**



- **Attribuzione
Non opere derivate**



- **Attribuzione
Non commerciale**



- **Attribuzione
Non commerciale
Condividi allo stesso modo**



- **Attribuzione
Non commerciale
Non opere derivate**



Si noteranno due aspetti essenziali in questo elenco: la clausola “Attribuzione” è presente di default in tutte le licenze; e le clausole “Non opere derivate” e “Condividi allo stesso modo” sono fra di loro incompatibili per una ragione logica (infatti la prima nega a priori la possibilità di modifica, mentre la seconda implica necessariamente la possibilità di modifica).

d. Le versioni delle licenze

Come accade per gran parte degli enti che rilasciano licenze standardizzate (quindi anche in ambito informatico), i testi delle licenze sono sottoposti a saltuari aggiornamenti, dettati dalla eventuale necessità di correggere, precisare, completare o eliminare alcune clausole delle licenze. Ciò può

dipendere da vari fattori, come ad esempio l'evoluzione del mercato e l'innovazione tecnologica, che pongono nuove tematiche che è opportuno prendere in considerazione all'interno delle licenze.

Alla data di produzione di questo libro (settembre 2013), le licenze Creative Commons in versione international/unported sono giunte alla versione 4.0. Le traduzioni e le localizzazioni italiane delle licenze, richiedendo un certo lavoro di traduzione e discussione pubblica, sono sempre state rilasciate con un certo ritardo rispetto alle versioni originali in inglese.¹⁷

4. La localizzazione delle licenze effettuata fino alla versione 3

A titolo di importante premessa, bisogna sottolineare che quanto scritto in questo paragrafo è valido per le versioni 1, 2 e 3 delle licenze; ma non è più valido per la versione 4 (rilasciata ad agosto 2013). E' comunque importante tenerne conto, dato che le versioni precedenti delle licenze sono sempre comunque utilizzabili, nonostante il loro utilizzo non sia espressamente incoraggiato da Creative Commons.

Il progetto Creative Commons – come abbiamo parzialmente anticipato – si articola in un ente associativo centrale, che è titolare dei diritti di marchio, del dominio Internet “www.creativecommons.org” e dei domini a esso collegati, nonché del copyright sul materiale ufficiale pubblicato; e in una rete di Affiliate Institutions che fungono da referenti per i vari progetti nazionali sparsi per il resto del mondo. Tale impostazione “gerarchica”, che agli occhi di qualcuno può apparire poco calzante con la natura spontanea/comunitaria della cultura opencontent, consente di verificare il corretto

17- Attualmente, tuttavia, con il passaggio alla versione 4.0 (che – come spiegato nel paragrafo successivo – prevede solo il rilascio di semplici traduzioni non localizzate e a mero scopo illustrativo) questo scarto di tempo dovrebbe ridursi.

porting delle licenze e di realizzare iniziative d'informazione e sensibilizzazione in modo efficace e coordinato.

Tutti i progetti nazionali Creative Commons si articolano in due sezioni: una rivolta agli aspetti giuridici relativi alla traduzione, all'adattamento e alla esplicazione delle licenze; una rivolta agli aspetti tecnico-informatici relativi a implementare soluzioni tecnologiche che sfruttino le risorse rilasciate sotto licenze CC. Si può intravedere anche una sezione (trasversale alle altre due) mirata alla sensibilizzazione e alla promozione della filosofia di CC, che si preoccupa quindi di organizzare eventi, gestire liste di discussione e forum on line, realizzare materiale divulgativo.

Nel concetto di "porting delle licenze" si racchiude una traduzione delle licenze nelle varie lingue, ma anche un contestuale adattamento delle clausole ai diversi ordinamenti giuridici. Altre licenze di libera distribuzione, pur essendo diffuse anche in lingue diverse da quella originale, contengono una clausola grazie alla quale, nel caso di dubbi d'interpretazione sulla licenza, l'interprete chiamato in causa (giudice, avvocato...) deve rifarsi al testo in lingua originale, che rimane l'unico con carattere di ufficialità. Altre invece non si preoccupano tanto dell'aspetto dell'interpretazione quanto piuttosto dell'individuazione della legge applicabile, indicando espressamente che la licenza XY è disciplinata dalla legge del tale Stato.

Creative Commons ha pensato di ovviare a entrambi i problemi (interpretazione e legge applicabile) cercando appunto di effettuare una vera e propria opera di "localizzazione" delle licenze, delegata alle varie Affiliate Institutions e monitorata dall'ente centrale statunitense. In tal modo, le licenze CC francesi, italiane, giapponesi etc. non sono delle mere traduzioni delle licenze in lingua inglese, ma dei documenti sostanzialmente indipendenti, ispirati e adattati al diritto d'autore dei vari Stati.

In Italia tale compito è stato svolto da un gruppo di giuristi

specializzati in diritto industriale e internazionale, capitanati dal prof. Marco Ricolfi. Come emerge dagli appunti di lavoro resi pubblici sul sito di Creative Commons Italia¹⁹, i giuristi italiani hanno optato per un porting tendenzialmente poco invasivo: nel senso che si è cercato il più possibile di non stravolgere il testo delle licenze originali, compiendo interventi di adattamento solo ove fosse strettamente necessario per preservare il senso e gli effetti delle varie clausole.

Una nota importante. Nonostante la possibilità di utilizzare le licenze in versione localizzata, Creative Commons ha comunque sempre messo a disposizione una versione "unported" delle stesse, cioè una versione non localizzata e quindi neutra rispetto alla giurisdizione. Nelle linee guida ufficiali, questa versione era suggerita per tutti quei casi in cui fosse impossibile o anche molto difficile individuare una giurisdizione prevalente.

5. L'inversione di marcia della versione 4.0

Con l'annuncio della versione 4.0 delle licenze, avvenuto nell'agosto 2013²⁰ dopo un lungo lavoro di discussione pubblica sulle bozze provvisorie²¹, Creative Commons ha fatto un passo indietro sul tema del porting delle licenze.

Come già molti osservatori avevano fatto notare, la scelta di localizzare le licenze andava in controtendenza rispetto all'esperienza delle licenze di software libero e open source, nella quale gli enti promotori dei vari progetti hanno sempre preferito al contrario rilasciare un'unica sola versione della

19- Si veda a tal proposito il materiale disponibile alla pagina web www.creativecommons.it/AspettiGiuridici, grazie al quale è possibile cogliere nei particolari lo spirito del porting effettuato da Creative Commons Italia.

20- A Buenos Aires, in occasione del CC Global Summit 2013: 21- L'annuncio ufficiale della transizione alla versione 4 delle licenze è avvenuto a settembre del 2011 e in quei quasi due anni sono state rilasciate tre draft su cui la community ha potuto esprimersi.

loro licenza (tendenzialmente in inglese) indicandola come ufficiale, ed eventualmente diffondere traduzioni con un valore meramente informativo. In altre parole, il documento valido ai fini legali e su cui il giudice di una potenziale controversia deve giudicare resta sempre e comunque quello dell'unica versione ufficiale; le eventuali traduzioni hanno solo lo scopo di rendere più comprensibile agli utenti il senso delle varie clausole.

Proprio su questo aspetto i responsabili del dipartimento giuridico di Creative Commons hanno deciso di fare marcia indietro e ammettere che la prassi già sperimentata e testata nel mondo del software è quella più opportuna e consente di evitare problemi di interpretazione e inconvenienti di compatibilità tra licenze.

In fondo – come abbiamo già ampiamente spiegato – le licenze di diritto d'autore sono strumenti di natura negoziale e la loro interpretazione sottostà ai principi del diritto privato; quindi difficilmente una loro localizzazione potrà prevedere tutte le ipotesi possibili e fuggire a priori qualsiasi inconveniente interpretativo. A questo punto, meglio lasciare all'interprete del caso concreto l'onere di ricostruire la volontà delle parti (licenziante e licenziatario) e la fattispecie concreta in cui è stata applicata la licenza. Ciò tra l'altro porta anche un consistente risparmio di energie e risorse da parte di Creative Commons, che potranno essere investite in altre attività di promozione e divulgazione.

Le novità presenti nella versione 4.0 ovviamente non sono limitate a questa scelta di approccio ma si estendono al testo e alla struttura delle licenze stesse. Ad esempio, la nuova versione si occupa in modo chiaro ed esplicito di licenziare il diritto sui generis (quello strano diritto che in Europa tutela le banche dati non creative e che non è presente nel sistema USA). Trattandosi di un set di licenze con una vocazione internazionale, ecco che tale aspetto (che risulta essere probabilmente il punto di maggior differenza

tra il sistema statunitense e quello europeo) non poteva essere lasciato in secondo piano.

Che fine faranno allora le vecchie versioni delle licenze? Creative Commons si è impegnata a mantenerle disponibili e a lasciarle utilizzare a tutti coloro che invece preferiscano rimanere fedeli all'approccio precedente e non optare per una transizione alla nuova versione 4 (internazionale e unported).

6. Altri particolari strumenti Creative Commons

Alla fine del 2007 Creative Commons ha lanciato due nuovi interessanti progetti, che hanno l'obiettivo di arricchire l'offerta di servizi al di là delle semplici licenze. Si tratta infatti di due strumenti che svolgono due funzioni ben distinte e con cui i licenziatari possono comunicare informazioni aggiuntive oltre a quelle già normalmente previste dal procedimento di applicazione delle licenze.

a. CC Plus

Come si legge sul sito di Creative Commons, CC Plus è «un protocollo che permette ad un licenziante, in maniera semplice e immediata, di indicare quali ulteriori permessi sono eventualmente associati ad un'opera licenziata sotto Creative Commons e in che modo usufruire di tali permessi.»²² In sostanza, CC Plus è un sistema integrato di metadati che aggiunge ulteriori permessi rispetto a quelli già concessi dalla licenza, specificandone le condizioni.

Per capire meglio la dinamica, ragioniamo su uno dei casi più classici, cioè quello di un'etichetta di musica indipendente che pubblica attraverso il suo sito web brani musicali con una licenza “non commercial”: i brani così licenziati possono dunque essere tranquillamente scaricati e utilizzati a scopi non commerciali. Tuttavia per coloro che vogliono effettuare anche usi di tipo commerciale, l'etichetta decide di prevedere

22- Cfr. il comunicato pubblicato all'indirizzo www.creativecommons.it/node/608.

particolari condizioni (ad esempio il pagamento di una somma di denaro o l'applicazione di un messaggio pubblicitario); di conseguenza incarica il suo ufficio legale di redigere il testo di una licenza suppletiva con la quale vengono precisate le clausole a cui i licenziatari devono sottostare per poter fare usi commerciali dei brani. Il testo di questa licenza suppletiva può essere pubblicato in un'apposita pagina del sito dell'etichetta indipendente, ma affinché esso sia collegato (anche a livello di metadati) con il testo della licenza Creative Commons ecco che entra in gioco il meccanismo di CC Plus.

Quindi, sotto il classico disclaimer in cui si segnala l'applicazione della licenza Creative Commons (argomento di cui parleremo nel dettaglio più avanti) comparirà una frase di questo tipo: “permissions beyond the scope of this license may be available at” (cioè, “autorizzazioni ulteriori rispetto allo scopo di questa licenza sono disponibili all'indirizzo...”) e qui si aggiungerà l'indirizzo web della pagina in cui vi è il testo della licenza aggiuntiva.²³

Lo stesso tipo di ragionamento vale per licenze che contengano la clausola “non opere derivate” e alle quali il licenziante voglia aggiungere alcuni condizioni particolari per consentire la modifica dell'opera.

Maggiori dettagli sul progetto (che in verità è ancora in una fase iniziale) sono disponibili alla pagina web <http://wiki.creativecommons.org/CCPlus>.



23- In questa stessa direzione si muove il progetto “Autorizzazione diffusion” promosso da Free Hardware Foundation: maggiori dettagli sul sito <http://fhf.it/progetti/autorizzazione-diffusion>.

b. Strumenti per il pubblico dominio: CCo e il Public Domain Mark

CC0 (cioè Creative Commons Zero) è un altro affascinante progetto che alla data di uscita del presente libro viene annunciato come ancora in fase “beta” e quindi non definitiva. Esso si pone espressamente come un’evoluzione della preesistente Creative Commons Public Domain dedication²⁴ con la quale gli autori potevano volontariamente rilasciare un’opera in un regime di pubblico dominio (quindi di “nessun diritto riservato”), evitando di dover lasciar trascorrere i canonici 70 anni dalla morte dell’ultimo autore.

Si tratta in verità di una prassi abbastanza lontana dalla cultura giuridica dell’Europa continentale (cioè degli ordinamenti di diritto d’autore) e più vicina a quella degli ordinamenti anglo-americani di copyright, grazie alla quale – in sostanza – l’autore certifica pubblicamente di rinunciare totalmente ed irrevocabilmente ad esercitare i suoi diritti, in modo che l’opera diventi fin da subito patrimonio dell’umanità. Ciò può essere realizzato facendo in modo che l’autore “firmi” (anche virtualmente) questa dichiarazione d’intenti e che di essa rimanga pubblica prova.

Si noti che tecnicamente CC0 non è una licenza ma più che altro una liberatoria, un atto di rinuncia (waiver) e dunque non instaura un rapporto giuridico licenziante-licenziatario come quello che abbiamo descritto per le licenze.

Di seguito, riportiamo il bottone virtuale collegato a CC0.



24-A scopo informativo, si segnala che il testo della Public Domain Dedication è disponibile a questo indirizzo web: <http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/>. Tale strumento risulta però ufficialmente ritirato e Creative Commons invita a non utilizzarlo.

Altro strumento per il pubblico dominio offerto da Creative Commons è il Public Domain Mark, applicabile alle opere che sono effettivamente già cadute in pubblico dominio. Ingenuamente ci si potrebbe chiedere "che bisogno c'è di uno strumento del genere se un'opera è già di pubblico dominio?". Il problema è che all'utente comune non è affatto facile comprendere se un'opera sia o meno effettivamente in pubblico dominio. Sono tanti gli aspetti da valutare: la legislazione di riferimento, la presenza di altri coautori morti meno di 70 anni fa, la presenza di altri diritti sull'opera diversi dai diritti d'autore in senso puro (diritti connessi, diritto sui generis), casi eccezionali di estensione del termine di durata. Ecco che la presenza di un "public domain mark" svolge una fondamentale funzione informativa per il pubblico degli utilizzatori.



7. Strumenti ritirati e progetti abbandonati

Alcuni strumenti e alcune licenze sono stati ritirati perché utilizzati da un numero ridotto di utenti o perché, con il loro uso, sono emerse alcune problematiche inizialmente non previste.

Si pensi ad esempio a tutte le licenze non fornite della clausola Attribuzione, proposte da Creative Commons agli albori del progetto e presto ritirate. Oppure ad altri strumenti particolari come la Developing Nations License (pensata per adattarsi meglio alle esigenze dei paesi in via di sviluppo)

e le licenze Sampling (pensate per lo specifico ambito della musica campionata).

Ad ogni modo, Creative Commons mantiene attivi gli URL e intatti i testi di questi strumenti, così da garantire che il materiale già pubblicato in quel modo resti comunque ad essi collegato; nel frattempo (sebbene sia tecnicamente possibile usarli anche per pubblicare nuovo materiale) ne sconsiglia espressamente l'uso.

Capitolo terzo

Indicazioni per l'utilizzo delle licenze

PARTE PRIMA

Rilasciare opere con licenze Creative Commons

1. Consigli di base per un corretto approccio

Come abbiamo visto, la prassi di applicare delle licenze d'uso ad una propria opera realizza in sostanza una sorta di autogestione dei propri diritti, che prescinde (bypassandola interamente) dalla tradizionale rete di intermediari impegnati nella gestione dei diritti d'autore. Questa è una prassi relativamente nuova e strettamente connessa all'evoluzione che il mondo della comunicazione ha subito grazie all'avvento delle tecnologie digitali e telematiche. In sostanza il singolo autore si trova a doversi far carico di tutta una serie di valutazioni e decisioni che nel sistema tradizionale erano sempre state appannaggio di operatori specializzati, muniti della necessaria competenza ed esperienza sul campo. È quindi alto il rischio che tale importante fase sia gestita con leggerezza e approssimazione; e ciò – come già accennato – potrebbe risolversi in un impietoso boomerang a danno dello stesso autore-licenziante. È per questo che, nonostante lo spirito di disintermediazione connaturato alle licenze di libera distribuzione, è sempre comunque opportuno fare riferimento ad un pro-

fessionista specializzato che possa quantomeno colmare i dubbi più ostici a livello tecnico-giuridico.

Detto questo, tuttavia, gran parte delle operazioni di licenziamento vengono generalmente gestite in prima persona dal licenziante. Perciò è opportuno che questi, prima di rilasciare l'opera con la relativa licenza, si ponga nell'ottica di informarsi adeguatamente con tutti gli strumenti disponibili, come ad esempio i siti web ufficiali dei vari progetti di promozione delle licenze, le pubblicazioni dedicate a questi temi, i forum e le mailing lists di settore, nonché partecipando a eventi informativi organizzati su tali argomenti. D'altro canto è importante anche saper selezionare le informazioni che si trovano attraverso i canali meno ufficiali, così da evitare di cadere vittime della disinformazione che singoli autori non particolarmente preparati possono contribuire a diffondere²⁵.

Dunque, un certo sforzo intellettuale di informazione e auto-formazione non può essere evitato, se non si vuole incorrere nel rischio di trovarsi in situazioni spiacevoli e di dover poi correre ai ripari servendosi troppo tardi del consulto di professionisti specializzati.

2. Prima di licenziare²⁶

a. Assicuratevi che la vostra opera possa cadere sotto licenza Creative Commons

Le licenze Creative Commons si applicano alle opere protette da copyright. In linea generale, le opere protette da copyright sono: libri, scritti, siti web, appunti, blog e ogni altra forma di scritto; fotografie e altre immagini visive; film, video game e altri documenti video; composizioni musicali, registrazioni sonore e altre opere audio. Le licenze Creative

25- A tal proposito si veda <http://aliprandi.blogspot.it/2013/08/lista-nera-articoli.html>

26- Questo paragrafo riporta in versione sintetica e parzialmente rielaborata il contenuto della pagina del sito ufficiale Creative Commons http://wiki.creativecommons.org/Before_Licensing.

Commons non si applicano invece a idee, informazioni di fatto o altre cose che non sono protette da copyright.

b. Assicuratevi di averne i diritti

Prima di applicare una licenza Creative Commons ad un'opera, dovete assicurarvi di avere il potere di farlo. Questo significa che dovete accertarvi che la persona che detiene il copyright sull'opera è d'accordo a rendere disponibile l'opera sotto una licenza Creative Commons (sempre che questa persona non siate direttamente voi). Se siete voi l'autore dell'opera, allora siete probabilmente il titolare del copyright e di conseguenza potete licenziare l'opera come meglio desiderate. Se avete realizzato l'opera in seguito ad un incarico contrattuale, dovete controllare i termini di quell'accordo per vedere se i diritti sull'opera non sono stati preventivamente trasferiti a qualcun altro.

Se state utilizzando anche opere preesistenti realizzate da altre persone o state lavorando assieme ad altre persone nella produzione di qualcosa, dovete assicurarvi di avere un chiaro ed esplicito permesso di applicare una licenza Creative Commons all'opera finale.

c. Assicuratevi di aver compreso come funzionano le licenze Creative Commons

Le licenze Creative Commons sono basate sul diritto d'autore e si applicano a tutte le opere che la legge considera tutelabili dal diritto d'autore; come si è già sottolineato, da ciò deriva che per cogliere appieno il loro funzionamento è necessario aver ben presenti i fondamenti del diritto d'autore.

Sono davvero numerosissimi i casi di autori che si avvicinano al mondo CC sull'onda dell'entusiasmo generale per un fenomeno nuovo e rivoluzionario, senza però averne compreso pienamente il senso. Ancora peggio, vi sono molti casi di autori che si avvicinano al mondo CC semplicemente perchè spinti da informazioni del tutto distorte o "leggende

metropolitane" (prima tra tutte quella per cui applicare una licenza CC sarebbe una forma di tutela delle proprie opere).

d. E se poi cambiate idea sulla licenza applicata?

Questo è un punto molto importante. Le licenze Creative Commons sono in un certo senso irrevocabili: ciò significa che non potete impedire a qualcuno, il quale abbia ottenuto la vostra opera sotto una licenza Creative Commons, di usare l'opera secondo i termini di quella licenza. Certamente potete smettere di offrire la vostra opera sotto licenza Creative Commons in ogni momento, ma questo non intaccherà i diritti relativi alle copie della vostra opera che sono già in circolazione sotto una licenza Creative Commons.

Ciò è dovuto alla già illustrata teoria dell'affidamento, secondo la quale colui che riceve un'opera riportante l'indicazione di una licenza CC, può legittimamente pensare che quell'opera (in quella specifica versione/edizione) sia ancora sotto quella licenza.

e. Siate chiari (con voi stessi prima ancora che con gli altri) su cosa intendete specificamente licenziare

Dovete essere specifici su cosa esattamente andate a licenziare nel momento in cui applicate la licenza Creative Commons alla vostra opera. Dovreste riflettere esattamente circa quali elementi della vostra opera intendete licenziare. Per esempio, nel caso di un sito web, volete licenziare solo il testo e le immagini? Oppure anche il foglio di stile o il codice che rende operativo il sito? Allo stesso modo, se rendete disponibile sotto licenza Creative Commons della musica da scaricare sul vostro sito, la licenza si applica alla composizione musicale e alla registrazione sonora o anche ad ogni altra illustrazione e grafica del vostro sito?

f. Fate parte di qualche collecting society (come la SIAE)? Se sì, appurate se vi autorizza a licenziare le vostre opere sotto licenze tipo Creative Commons.

È necessario che verifichiate questa situazione con la società. Attualmente molte collecting societies (come ad esempio in Australia, Francia, Germania, Italia, Spagna e Paesi Bassi) prevedono un trasferimento di diritti dalla vostra persona in capo alla società, per tutte le vostre opere presenti e future; ed essa li gestisce per voi (così da diventare in sostanza l'effettivo titolare di questi diritti). Di conseguenza, se siete già membri di una collecting society in una di queste giurisdizioni, potreste non avere titolo per licenziare in autonomia la vostra opera con una licenza Creative Commons poiché i diritti necessari non fanno capo a voi ma alla società. Creative Commons sta collaborando con le collecting societies in quelle giurisdizioni dove questo problema è presente, al fine di cercare di trovare una soluzione che metta i creatori d'opera in grado di godere dei benefici che entrambi i sistemi offrono.

3. Come scegliere la licenza più adatta?

a. Riguardo alle clausole della licenza

Innanzitutto non bisogna lasciarsi ingannare dall'idea che le clausole della licenza limitino anche la possibilità d'azione del detentore dei diritti. È infatti un equivoco abbastanza diffuso che un autore applichi una licenza con possibilità di modifica dell'opera per il timore poi di non poter più modificare l'opera; o che applichi una licenza con possibilità di usi commerciali poiché intende in futuro commercializzare in prima persona l'opera.

Una simile impostazione non ha molto senso e denota una confusione di fondo sul funzionamento di base delle licenze.

Teniamo infatti ben presente che la funzione essenziale delle licenze è quella di comunicare ai licenziatari quali usi sono concessi liberamente e a quali condizioni. Il licenziante, in quanto detentore dei diritti, ha sempre la possibilità di fare

gli usi non consentiti dalla licenza. D'altro canto, il criterio di scelta di certi tipi di clausole è generalmente inverso: se scelgo la clausola “Non commercial” è proprio perché voglio riservare solo a me stesso (o eventualmente ad un editore o ad un'agenzia con cui ho rapporti contrattuali) il diritto di commercializzazione dell'opera, vietandolo ad altri soggetti. Lo stesso dicasi per la clausola “No derivative works/Non opere derivate”.

b. Riguardo alle versioni delle licenze

Nell'ottica del licenziante, possiamo dire che è sempre meglio scegliere di applicare la licenza più aggiornata disponibile, in modo da poter avvantaggiarsi del lavoro di perfezionamento attuato dai giuristi di Creative Commons. Da ciò deriva che nel caso di pubblicazione di una nuova versione della licenza è consigliabile (ove possibile) aggiornare il disclaimer in cui vi è il richiamo e il link alla licenza.

Tuttavia non sono da escludere casi in cui il licenziante ritenga più adatta alla sue esigenze una versione superata della licenza e non ritenga opportuno aggiornare il disclaimer. Vigè anche qui il principio della libertà di scelta da parte del licenziante (scelta consapevole, si spera).

c. Riguardo alla giurisdizione delle licenze

La scelta della giurisdizione più adatta è uno degli aspetti più delicati, poiché comporta una certa infarinatura in fatto di diritto internazionale privato e processuale. Inoltre l'aspetto giuridico viene ulteriormente complicato dall'aspetto per così dire socioculturale, dato che, essendo le licenze Creative Commons strumenti pensati principalmente per il mondo digitale, è davvero difficile circoscrivere preventivamente la vita della licenza ad una specifica giurisdizione.

Spieghiamoci meglio. Innanzi tutto consideriamo che il criterio più opportuno per la scelta della giurisdizione non è tanto quello della nazionalità del licenziante, quanto quello

del contesto in cui l'opera svolgerà la parte principale della sua vita. Quindi, in un caso ipotetico, se abbiamo un autore di nazionalità italiana che scrive un romanzo in francese ma il romanzo viene destinato principalmente al mercato britannico, allora la giurisdizione più consona sarà quella britannica. Questo quantomeno in linea di principio; ma consideriamo che la scelta della giurisdizione è una valutazione molto difficile da effettuare a priori anche per esperti del settore, poiché con l'attuale mondo globalizzato delle comunicazioni nessuno potrà prevedere con buona affidabilità in quale contesto l'opera circolerà in modo preponderante e per quanto tempo.

Inoltre, la questione della scelta si pone unicamente se usiamo licenze in versione localizzata; ovviamente, se al contrario utilizziamo licenze non localizzate (unported), come tra l'altro sono tutte le nuove licenze in versione 4, il dubbio non sussiste.

4. Suggerimenti di natura giuridica

Partiamo da un semplice ma basilare presupposto logico, che si ricollega con quanto detto sopra in merito ai meccanismi di fondo delle licenze. Poiché da secoli il modello di riferimento per la gestione dei diritti d'autore è quello del "tutti i diritti riservati", si deduce che qualsiasi opera in cui noi incappiamo risponde a quel modello di tutela integrale²⁷, al di là del fatto che venga riportata o meno una specifica avvertenza in cui ciò sia precisato. In altre parole, se navigando troviamo una fotografia, un testo, una musica e non abbiamo la certezza che il titolare dei diritti abbia autorizzato in qualche modo il loro libero utilizzo, dobbiamo astenerci da qualsiasi operazione, così da metterci al riparo da eventuali diffide e controversie legali per violazione di copyright.

27- Eccetto ovviamente le opere di pubblico dominio.

Di conseguenza, spostandoci nell'ottica del titolare dei diritti, se vogliamo consentire alcuni usi liberi della nostra opera dobbiamo segnalarlo espressamente e chiaramente, cosicché qualsiasi fruitore (anche casuale) della nostra opera possa percepire questa nostra volontà e possa così avvantaggiarsi delle possibilità d'azione che abbiamo deciso di concedergli.

Detto questo, è ora il caso di ricordare che, essendo nel campo del diritto privato contrattuale, non è prescritta in alcuna norma una modalità specifica per comunicare questa volontà del detentore dei diritti. L'importante è che tale volontà sia espressa in modo chiaro e inequivocabile.

a. Il “disclaimer”

Sia che si tratti di opere in versione digitale, sia che si tratti di opere distribuite su supporto materiale, la soluzione più banale e più intuitiva è quella di apporre sull'opera (o di collegarvi indissolubilmente) un apposito disclaimer (cioè un'avvertenza, una nota) sui diritti d'autore cui specificare queste tre informazioni essenziali: il nome del titolare dei diritti, l'anno di pubblicazione dell'opera (cioè quello da cui i diritti sono esercitati) e il tipo di licenza applicata all'opera.

Un esempio corretto di disclaimer potrebbe essere il seguente:

Copyright © Pinco Pallino, 2013
 [Eccetto dove diversamente specificato]
 Quest'opera è rilasciata nei termini della licenza
 Creative Commons Attribuzione – NonCommerciale
 – Condividi Allo Stesso Modo 3.0
 il cui testo è disponibile alla pagina Internet
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>²⁸

Cerchiamo di non dimenticare nessuno di questi particolari e di riportare il link in maniera corretta ed integra; un dis-

28- Questo è il link corrispondente alla versione Commons deed della licenza, la quale a sua volta rimanda alla versione Legal code. Nulla vieta (anzi, in certi casi può essere anche consigliabile) che si inserisca il link diretto al testo del Legal code. L'effetto a livello giuridico sarebbe identico.

claimer impreciso (o in sé contraddittorio²⁹) vanificherebbe la sua funzione di comunicare informazioni con valore legale.

Ad ogni modo, consideriamo che, nel caso specifico di licenze Creative Commons applicate attraverso l'inserimento di codice html nelle pagine web (si vedano maggiori dettagli più avanti), una bozza di breve disclaimer compare già in calce alla nostra pagina; nulla vieta che si possa arricchire questo breve testo standard con maggiori informazioni o abbellirlo sostituendo alcune parole. Ciò che conta è che rimanga intatta la parte contenente il link alla licenza e che il risultato finale sia chiaro e coerente con la volontà che si vuole esprimere.

Per agevolare la corretta applicazione delle licenze alle opere (in inglese "marking"), creative Commons fornisce utili esempi preconfezionati di "markers": si veda a tal proposito la pagina http://wiki.creativecommons.org/CC_markers.

Teniamo infine ben presente che scrivere "quest'opera è tutelata da una licenza Creative Commons..." (come troppo spesso si legge) non ha alcun senso, dato che – come già spiegato – le licenze CC non si occupano di tutelare l'opera ma di regolamentarne gli usi in un'ottica open.

b. Uso di loghi e "visuals"

Come abbiamo visto, Creative Commons ha puntato molto sull'efficacia semantica dei visuals, cioè di quei piccoli simboli e bottoni che con la loro grafica piuttosto evocativa individuano le licenze e gli altri vari tools di Creative Commons³⁰. Oltre a quelli legati alle singole clausole, ne esiste uno generico (forse ancora il più diffuso) con il simbolino di Creative Commons, cioè la doppia C cerchiata, e la scritta "some rights reserved" (ovvero, "alcuni diritti riservati").

29- Ad esempio contenente il nome di una licenza, ma con il link di una licenza diversa.

30- Si vedano a titolo esemplificativo quelli riportati nel par. 3 del capitolo precedente. Una panoramica completa di tutti gli elementi grafici proposti da Creative Commons è disponibile alla pagina web www.creativecommons.org/about/downloads.



È importante però tenere presente che si tratta di elementi che hanno principalmente uno scopo di abbellimento e di divulgazione, in modo che gli utenti siano aiutati a capire e a riconoscere con maggior efficacia le licenze e gli altri strumenti del mondo Creative Commons. Tuttavia loghi e visuals non hanno in sé un valore giuridicamente molto rilevante, nel senso che il solo utilizzo di uno di questi visuals non può essere sufficiente ad esplicitare la volontà del licenziatario se non sono legati ad un opportuno disclaimer testuale o (quando possibile) ad un link al testo della relativa licenza³¹.

Mettiamoci infatti nell’ottica di un generico fruitore della nostra opera licenziata sotto Creative Commons, il quale, senza sapere minimamente che cosa sia una licenza Creative Commons, si trova fra le mani un cd o un libro che riporta unicamente il visual corrispondente alla licenza o – ancor peggio – il generico bottone con la doppia C cerchiata e la dicitura “some rights reserved”. Con queste generiche indicazioni difficilmente l’utente potrà risalire alla reale volontà del licenziante e quindi la funzione informativa del visual risulterà insufficiente. Diverso è invece il discorso se ci muoviamo nell’ambito digitale e telematico: infatti se si tratta di un’opera pubblicata sul web, un semplice bottone può essere sufficiente ad informare l’utente nel momento in cui cliccandoci sopra compaia in modo chiaro e immediato il testo di un disclaimer informativo o direttamente il testo della licenza (sia esso in versione commons deed o legal code).

La questione si fa ancora più delicata se facciamo alcune considerazioni in fatto di diritto dei marchi e di tutela dei segni distintivi.

31- In realtà in alcuni casi specifici è stato ritenuto sufficiente. È un argomento su cui non c’è ancora consenso unanime fra i giuristi.

Infatti, come si legge nella pagina del sito ufficiale appositamente dedicata alle policies d'uso dei marchi CC, «la doppia C inscritta in un cerchio, il testo e il logotipo “Creative Commons” assieme ad ogni combinazione degli stessi, siano essi integrati in un contesto più ampio oppure isolati, sono marchi registrati da Creative Commons.»³²

Ciò allo scopo di precisare che tutti i segni distintivi (loghi, marchi, visuals) sono oggetto di tutela legale e che il detentore dei diritti di tutela è la Creative Commons Corporation. Gli utenti degli strumenti offerti da Creative Commons possono utilizzarli liberamente ma nello stretto rispetto delle policies dettate dall'ente.

Si sono verificati molti casi in cui, forse per inesperienza e per disinformazione, il licenziante, invece di usare uno dei visuals appositamente creati da Creative Commons all'uopo di segnalare l'applicazione di una licenza all'opera, ha utilizzato il logo identificativo di Creative Commons. Si tratta infatti di due cose ben distinte e con funzioni non sempre coincidenti: il logo di Creative Commons (quello con la doppia C cerchiata e a fianco la scritta intera “Creative Commons”) è un marchio creato dalla Creative Commons Corporation allo scopo di identificare l'ente, il progetto e le iniziative ad essi legate.



In merito all'uso del logotipo Creative Commons nella già citata pagina dedicata alle policies si legge infatti: «Creative Commons licenzia l'uso del suo logo istituzionale

32- Cfr. <http://creativecommons.org/policies>.

a condizione che il licenziatario utilizzi il marchio stesso per puntare solo ed esclusivamente alla Home Page di Creative Commons (www.creativecommons.org), Creative Commons conserva il diritto, a suo pieno, illimitato e insindacabile giudizio, di revocare tale licenza di marchio, per qualunque ragione, anche non specificata.»³³

Nonostante Creative Commons abbia finora dimostrato una certa elasticità e tolleranza nell'utilizzo dei suoi loghi, teniamo sempre presente che l'uso non autorizzato di un marchio può comportare – in linea di principio – una controversia legale. Quindi è sempre opportuno attenersi strettamente alle policies di Creative Commons; e per eventuali usi in esse non previsti, contattare i responsabili del progetto per ottenere una specifica autorizzazione.

c. L'enforcement delle licenze, ovvero come comportarsi nel caso di violazioni

Come abbiamo già visto, Creative Commons tiene a precisare che l'utilizzo delle sue licenze non instaura un rapporto avvocato-cliente e che la sua è solo un'attività (meritoria) di messa a disposizione gratuita di licenze. Tuttavia è il singolo licenziante che si fa responsabile del corretto utilizzo delle licenze. D'altronde non sarebbe immaginabile poter tenere traccia di tutti gli usi delle licenze; e nemmeno avrebbe molto senso, dal momento che si tratta di atti di diritto privato.

Ne consegue che l'autore il quale, dopo aver rilasciato una sua opera con licenza CC, scopre che qualcuno ha utilizzato l'opera non rispettando le limitazioni imposte dalla licenza stessa, non può fare altro che attivarsi con i comuni mezzi del diritto civile avviando una controversia legale. Questa controversia, che preferibilmente dovrà essere assistita da un avvocato specializzato, sarà una comune controversia per violazione di diritto d'autore. Infatti, il mancato rispetto di una delle clausole della licenza fa decadere automatica-

33- Cfr. <http://creativecommons.org/policies>.

mente i permessi da essa concessi, dunque chi ha utilizzato l'opera fuori dai limiti indicati dalla licenza si trova in realtà a non poter fare nemmeno gli usi dell'opera originariamente permessi dalla licenza, e quindi di riflesso in una situazione di violazione del diritto d'autore.

5. Il procedimento guidato per la scelta della licenza

Per chi non ha ancora acquisito una sufficiente dimestichezza con le licenze, Creative Commons ha predisposto un procedimento interattivo guidato per la scelta e l'applicazione della licenza più vicina alle esigenze del licenziante: cioè quello che si trova alla pagina del sito ufficiale <http://creativecommons.org/choose/>.

Osserviamo come compare la schermata del procedimento guidato, alla data di pubblicazione del presente libro:

1 Elementi della licenza
Your choices on this panel will update the other panels on this page.

Permetti che la tua opera venga modificata?

Sì No

Sì, fintanto che gli altri condividono allo stesso modo

Permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali?

Sì No

Giurisdizione della Licenza:

Internazionale

2 Licenza selezionata
Attribuzione 3.0 Unported

CC BY

Questa è una licenza **Free Culture!**

3 Aiuta gli altri ad attribuire a te la tua opera!
Questa parte è facoltativa, ma riempiendola aggiungerai metadati machine-readable all'HTML suggerito!

Titolo dell'opera

Attribuisce l'opera al nome

Attribuisce l'opera ad un URL

URL dell'opera originale

URL per ottenere ulteriori permessi

Formato dell'opera: Other / Multiple formats

Applicazione della Licenza: HTML+RDFa

4 Hai una pagina web?

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Unported.

Copia questo codice per farlo sapere ai visitatori del tuo sito!

```
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it"></a><br />Quest'opera è distribuita con Licenza <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it">Creative Commons Attribuzione 3.0</a>
```

Icona Normale Icona Compatta

In sostanza, per renderci le cose più semplici e intuitive, il sito ci pone alcune domande per dedurre quale delle sei licenze Creative Commons è più calzante con le nostre esigenze di licenzianti.

Iniziamo con il riquadro 1. La prima domanda è “Permetti che la tua opera venga modificata?”, e prevede tre possibili risposte: “sì”, “no” e “sì, fintanto che gli altri condividono allo stesso modo”. La seconda domanda è invece “Permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali?” e prevede due risposte alternative: “sì” o “no”. Successivamente lo stesso riquadro prevede la possibilità di scelta della giurisdizione di riferimento. Cliccando sulla tendina, compaiono tutti i paesi del mondo in cui è stato completato il lavoro di porting delle licenze; e possiamo quindi scegliere la giurisdizione più opportuna, sulla base dei criteri di cui abbiamo fatto cenno sopra. È anche però possibile non indicare nessuna giurisdizione particolare lasciando evidenziata l’opzione “internazionale” (ovvero “unported”).

Sulla base delle risposte fornite nel riquadro 1, dovremmo vedere il riquadro 2 modificarsi di conseguenza, mostrandoci la licenza scelta tra le sei disponibili con le relative icone.

1 **Elementi della licenza**
Your choices on this panel will update the other panels on this page.

Permetti che la tua opera venga modificata?

Sì No

Sì, fintanto che gli altri condividono allo stesso modo

Permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali?

Sì No

Giurisdizione della Licenza:

2 **Licenza selezionata**
Attribuzione 3.0 Unported




Questa è una licenza Free Culture!



Nel riquadro 3 (la cui compilazione è facoltativa) è presente una parte mirata a raccogliere alcune informazioni aggiuntive sull'opera, attraverso alcuni campi liberi che il licenziante può liberamente compilare o lasciare in bianco. I dati che egli decide di inserire verranno poi incorporati all'interno dei metadati costituenti il digital code; ovviamente, se si vuole rendere l'opera facilmente reperibile e riconoscibile è opportuno fornire più informazioni possibili.

3 Aiuta gli altri ad attribuire a te la tua opera!

Questa parte è facoltativa, ma riempiendola aggiungerai metadati machine-readable all'HTML suggerito!

Titolo dell'opera

Attribuisce l'opera al nome

Attribuisce l'opera ad un URL


URL dell'opera originaria

URL per ottenere ulteriori permessi

Formato dell'opera

Applicazione della Licenza

4 Hai una pagina web?



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Unported.

Copia questo codice per farlo sapere ai visitatori del tuo sito!


```
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it"></a><br />Quest'opera è distribuita con Licenza <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it">Creative Commons Attribuzione 3.0
```

Icona Normale Icona Compatta

- I campi da compilare riguardano nell'ordine:
- il titolo dell'opera;
 - il nome dell'autore o del detentore dei diritti che gli utenti dell'opera dovranno citare, in rispetto della clausola Attribution (presente in tutte le sei licenze);
 - l'URL (cioè l'indirizzo web preciso) a cui dovrà linkare chi utilizzerà o ridistribuirà l'opera;
 - la fonte da cui l'opera licenziata è a sua volta tratta (nel caso di opera che deriva già da un'altra precedentemente pubblicata);
 - l'indirizzo preciso della pagina web in cui il licenziante può eventualmente dichiarare di autorizzare altri usi oltre a quelli già concessi dalla licenza scelta;³⁴

34- A tal proposito di veda anche quanto detto in merito a CC Plus.

- il formato dell’opera (audio, video, immagine, testo, interattivo, o altro);
- la modalità di applicazione della licenza (tra cui vi è anche l’opzione “offline” per le opere che non vengono diffuse attraverso Internet).



CC creative commons

Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT)

Tu sei libero:

- di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera
- di modificare quest'opera
- di usare quest'opera per fini commerciali

Alle seguenti condizioni:

Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.

Condividi allo stesso modo — Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.

Prendendo atto che:

Rinuncia — E' possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni l'autorizzazione dal detentore dei diritti.

Pubblico Dominio — Nel caso in cui l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel pubblico dominio secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo modificata dalla licenza.

Altri Diritti — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti:

- Le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore;
- I diritti morali dell'autore;
- Diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera viene utilizzata, come il diritto all'immagine o alla tutela dei dati personali.

Infine, il riquadro 4 raccoglie tutte le informazioni provenienti dalla compilazione dei riquadri 1 e 3 e le condensa nel cosiddetto "digital code", fornendoci anche un'anteprima di come comparirà la licenza una volta che avremo incorporato il digital code nella nostra pagina web.

Osservando il Commons deed così ottenuto (si veda l'immagine qui sopra), si rilevano tutti gli elementi di cui si è parlato in queste pagine: il nome della licenza indicato per esteso (completo di versione e giurisdizione, qualora avessimo scelto una versione localizzata); la divisione della licenza in due grandi parti, corrispondenti da un lato alle libertà per il licenziatario e dall'altro alle condizioni poste dal licenziante; alcune precisazioni aggiuntive, inserite alla fine del testo; infine, il link alla versione Legal Code della licenza.

Ovviamente, nel caso fossimo in procinto di pubblicare un'opera su un supporto materiale (ad esempio un libro, un cd, un dvd) invece che on-line, e volessimo utilizzare come disclaimer proprio il Commons deed, è altamente consigliabile aggiungere alla fine del testo una nota che riporti l'indirizzo web completo a cui l'utente può trovare il Legal Code (il cosiddetto URL). In questo modo, se un utente non informato sulle licenze Creative Commons si trovasse fra le mani un libro, un cd, un dvd con riportato questo Commons deed, sarebbe messo in grado di approfondire e accertare le condizioni d'uso che avete posto sull'opera, andando a leggere il testo integrale della licenza.

6. Applicare il waiver CC0

Alla pagina web <http://creativecommons.org/choose/zero/> si trova il procedimento guidato per l'applicazione del waiver CC0.

Innanzitutto il sito propone un'avvertenza preliminare, che è utile riportare: «Usando CC0, tu puoi rinunciare a tutti i tuoi diritti d'autore e diritti connessi o simili che detieni sulla tua opera, quali i tuoi diritti morali (per quanto rinunciabili), i tuoi diritti all'immagine o alla riservatezza, diritti che ti proteggono contro la concorrenza sleale, e diritti sulle banche di dati che limitino l'estrazione, la disseminazione ed il riuso dei dati. Ricorda che tu non puoi rinunciare a diritti

che non possiedi, salvo che tu abbia il permesso di farlo da parte del detentore. Per evitare di violare i diritti di terze parti, dovresti consultarti col tuo avvocato se hai dubbi rispetto al fatto di possedere tutti i diritti necessari per distribuire l'opera. Per favore, sii cosciente che questo non è un processo di registrazione e Creative Commons non immagazzina o salva le informazioni che inserisci. Questo strumento ti guida solo attraverso il processo di generazione del codice HTML che include i metadati per marcare la tua opera come disponibile sotto CC0. La tua opera non sarà associata con CC0 o resa disponibile sotto CC0 finché non la pubblicherai marcata come tale.»

Cliccando sul bottone "inizia", si giunge alla vera pagina di scelta del waiver, in cui è possibile inserire i dati sull'autore e sull'opera e accettare i termini del servizio.

Il cuore del waiver sta nella frase: «lo sottoscritto, tramite la presente, rinuncio a tutti i diritti d'autore, copyright, diritti connessi ed affini, nonché a tutte le pretese e cause di azione, rispetto a quest'opera e nei limiti possibili nel rispetto della legge.»

CC0 Waiver

Questi campi sono opzionali, ma saranno inseriti nell'HTML generato per la tua opera. Ciò permetterà agli utenti di sapere come contattarti o dove trovare maggiori informazioni sull'opera. ⓘ

Il tuo nome

Il tuo URL

Titolo dell'opera

Paese

Io sottoscritto, tramite la presente, rinuncio a tutti i diritti d'autore, copyright, diritti connessi ed affini, nonché a tutte le pretese e cause di azione, rispetto a quest'opera e nei limiti possibili nel rispetto della legge.

Creative Commons
Legal Code

CC0 1.0 Universal

CREATIVE COMMONS

Ho letto e compreso i termini e gli effetti legali che CC0 si prefigge, e qui scelgo e confermo volontariamente di applicare CC0 a quest'opera.

[continua](#)

Dopo un'ulteriore richiesta di conferma, si giunge finalmente alla schermata con il “legal code” del waiver, che può essere prelevato e aggiunto al codice html della nostra pagina web.

7. Suggerimenti di natura tecnico-informativa

Le problematiche tecniche relative alla diffusione di opere sotto licenze Creative Commons sono in un certo senso complementari fra di loro e si possono differenziare a seconda del punto di vista da cui le si considera: se siamo autori o produttori è nostro interesse applicare correttamente le licenze CC in modo che chi cerca opere rilasciate con un certo tipo di licenza possa più facilmente arrivare alla nostra opera; se invece siamo dall'altra parte, cioè dalla parte dell'utente che cerca opere sotto licenze CC, riusciremo meglio nella nostra opera di ricerca e selezione se il licenziante ha a suo tempo applicato la licenza all'opera osservando tutte le cautele tecniche del caso.³⁵ Come si può ben intuire, le considerazioni che seguono sono riferibili unicamente ad opere pubblicate in versione digitale e diffuse attraverso Internet; dunque non riguardano opere pubblicate unicamente su supporti materiali.

Esistono vari modi per pubblicare e diffondere i file delle vostre opere in rete, alcuni che richiedono una certa dimestichezza e consapevolezza del mezzo telematico, altri più semplici ed intuitivi; inoltre, di recente, con l'avvento del cosiddetto “web 2.0”, sono nati diversi servizi che offrono una serie integrata di possibilità (dallo spazio web su cui ospitare i file, a processi di tagging e licensing più avanzati). Non è possibile, ovviamente, fornire una panoramica completa di tutti i servizi disponibili attualmente con le rispettive modalità di funziona-

35- Lo stesso sito italiano di Creative Commons (cioè www.creativecommons.it) ha una home page piuttosto semplice, strutturata proprio in due grandi sezioni principali: “cerca” e “pubblica”.

mento; ci limiteremo dunque a chiarire alcuni principi di base e ad analizzare i servizi più diffusi, rimandando ad altre fonti per un approfondimento degli aspetti peculiari.³⁵

a. Pubblicare opere sotto licenze Creative Commons sul proprio sito web

Se dalla home-page del sito italiano Creative Commons clicchiamo sul grosso tasto “pubblica” veniamo subito reindirizzati al processo di scelta e applicazione delle licenze di cui abbiamo parlato dettagliatamente.

Come già visto, a livello tecnico, questo processo mira a fornirci dei metadati identificativi della licenza da noi scelta. Inserendo queste righe di codice nella struttura html della nostra pagina web, vedremo comparire in calce alla pagina stessa il classico disclaimer e il bottone con il link al Commons deed della licenza.

Quindi, se ipotizziamo di voler pubblicare un filmato sotto licenza CC e di avere già un nostro sito web, non dobbiamo fare altro che: creare un’apposita pagina web, inserirvi il file video, visualizzare la pagina in “modalità codice”, copiare le righe di metadati fornite alla fine del procedimento di scelta della licenza, incollare i metadati nella parte finale del codice html, prima delle parole “</body></html>”. Questo procedimento, basato su un sistema denominato in termini tecnici Resource Description Framework (RDF)³⁷, vale indistintamente per tutti i tipi di opere poiché agisce non direttamente sul file dell’opera ma sul codice della pagina web che ospita il file.

36- In appendice si riporta una traduzione italiana della pagina del sito Creative Commons intitolata “How to publish”, cioè “Come pubblicare”.

37 «Il Resource Description Framework (RDF) è lo strumento base proposto da W3C per la codifica, lo scambio e il riutilizzo di metadati strutturati e consente l’interoperabilità tra applicazioni che si scambiano informazioni sul Web.» cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework.

b. Utilizzare l'applicativo CCPublisher

Se invece di taggare la pagina web che conterrà le nostre opere vogliamo inserire i metadati direttamente nei file, possiamo utilizzare un apposito applicativo realizzato da alcuni informatici del Progetto Creative Commons e reso disponibile per sistemi operativi Windows, MacOS X e Linux: questo piccolo software si chiama CC Publisher³⁸ ed è stato pensato per taggare file audio e file video con le informazioni relative alle licenze Creative Commons.

In sostanza, avviando l'applicativo è possibile importare in esso i file audio e video che vogliamo licenziare; una volta importati, il software ci chiede di inserire le informazioni relative alle opere (autori, interpreti, anno di pubblicazione, etc.); infine ci guida alla scelta della licenza Creative Commons più adeguata e automaticamente incorpora i relativi metadati all'interno del file.

Maggiori informazioni sull'uso dell'applicativo CC Publisher in campi specifici sono disponibili in un apposito tutorial disponibile sul sito di Creative Commons all'indirizzo <http://wiki.creativecommons.org/CcPublisher>.

c. Pubblicare opere sotto licenze Creative Commons attraverso siti specializzati

Diverso è invece il discorso per coloro che non dispongono di un sito web gestito in autonomia o che, per scelta, vogliono utilizzare servizi specifici per la pubblicazione online di contenuti con licenze di libera distribuzione. Negli ultimi anni ne sono nati molti e tutti hanno continuato ad implementare la loro capienza ed usabilità. La caratteristica comune di tutti questi servizi è quella di cercare di favorire e semplificare l'applicazione di licenze Creative Commons alle opere in essi contenute. Infatti, oltre a prevedere lo spazio

38- CC Publisher è rilasciato a sua volta sotto la più diffusa licenza copyleft per software, cioè la GNU GPL, ed è scaricabile liberamente al sito <http://wiki.creativecommons.org/CcPublisher>.

web gratuito per caricare i propri file, offrono una procedura intuitiva e veloce per poter scegliere ed apporre le licenze. Una volta seguita correttamente la procedura proposta per l'upload e il licensing, vedremo i nostri file inseriti in questi grandi archivi virtuali e contraddistinti da appositi disclaimer e bottoni con il richiamo alla licenza scelta.

Pur senza la pretesa di fornire una panoramica completa, citiamo i più importanti:

- Internet archive (www.archive.org): immenso archivio generalista con contenuti di ogni tipo, che permette di applicare varie licenze di libera distribuzione oltre alle Creative Commons;

- Soundclick (www.soundclick.com): sito specializzato in contenuti musicali, nel quale è possibile optare per una licenza copyright a pagamento o una licenza Creative Commons;

- SpinXpress (www.spinxpress.com): sistema integrato che, oltre a fungere da archivio di contenuti (audio, video e immagini) rilasciati sotto licenze Creative Commons, favorisce un lavoro di collaborazione creativa fra i vari soggetti coinvolti;

- Jamendo (www.jamendo.com): sito web specializzato in contenuti musicali che richiede obbligatoriamente l'applicazione di una licenza Creative Commons;

- SoundCloud (www.soundcloud.com): altro servizio di condivisione di contenuti musicali che integra la scelta delle sei licenze Creative Commons assieme a quella del rilascio sotto copyright;

- Flickr (www.flickr.com): immenso archivio di immagini con cui è possibile segnalare l'applicazione di una licenza Creative Commons al proprio album fotografico;³⁹

- Blogger (www.blogger.com): servizio di weblog che consente l'applicazione di una licenza Creative Commons al proprio blog;

39- Maggiori dettagli al sito <http://www.flickr.com/creativecommons/>.

– YouTube (www.youtube.com): alla data di produzione di questo libro, il noto servizio di condivisione di filmati di Google consente l'applicazione di una sola delle licenze Creative Commons (la licenza Atribuzione);⁴⁰

– Vimeo (www.vimeo.com): se YouTube limita la scelta ad una sola licenza, ciò non avviene con il suo principale concorrente Vimeo, che invece dal 2010 ha deciso di integrare la possibilità di scelta tra le sei licenze CC⁴¹.

Per maggiori dettagli sul funzionamento dei singoli servizi, si consiglia di navigare nei rispettivi siti web.

d. Pubblicare opere sotto licenze Creative Commons attraverso programmi di file-sharing

Infine, resta sempre l'ipotesi dei programmi di file-sharing, come ad esempio Emule, Bittorrent, Gnutella con i quali già condividiamo file di altro genere. Possiamo quindi diffondere le nostre opere anche inserendo i relativi file nella cartella di condivisione del nostro programma; in questo modo coloro che saranno connessi alla stessa rete “peer-to-peer” potranno visualizzare i nostri file. Alcuni di essi hanno anche un'opzione di ricerca per individuare file contenenti meta-dati RDF; e se vogliamo rendere ancora più visibile agli utenti il fatto che l'opera sia licenziata in Creative Commons, possiamo scriverlo anche nel nome del file, eventualmente utilizzando le più comuni abbreviazioni (ad esempio “CC by-nc-sa” per segnalare un'opera sotto licenza Creative Commons Atribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo).

40- Maggiori dettagli al sito

<http://www.youtube.com/yt/copyright/it/creativecommons.html>.

41- Si veda la notizia pubblicata sul blog di Vimeo: <http://vimeo.com/blog/post:321>

PARTE SECONDA

Trovare e utilizzare opere rilasciate sotto licenze Creative Commons

8. Introduzione

Cambiamo ora ottica, passando dal punto di vista di colui che vuole diffondere le sue creazioni con una licenza CC a quello del semplice utilizzatore interessato ad opere che siano liberamente utilizzabili, ridistribuibili e addirittura modificabili.

Internet è diventata una miniera sterminata di contenuti creativi di vario tipo, raggiungibili gratuitamente e con pochi clic. La tentazione di considerare Internet come “la terra del pubblico dominio” (cioè la terra dell'assenza del diritto d'autore) è forte; tuttavia, è importante ricordare che non tutto ciò che reso disponibile in rete è libero dalle maglie del diritto d'autore. In ambito digitale come in ambito analogico, in assenza di una specifica licenza, un contenuto sottostà ad un pieno diritto d'autore del tipo “tutti i diritti riservati”; dunque per farne qualsivoglia utilizzo è opportuno contattare il titolare dei diritti e chiedere specifiche ed esplicite autorizzazioni.

Se invece il titolare dei diritti ha applicato alla sua opera una licenza Creative Commons, allora possiamo utilizzarla liberamente, ovviamente secondo i termini della licenza. In altre parole, ogni volta che troviamo in rete o ci viene inviata

un'opera creativa di cui non abbiamo espressa autorizzazione all'uso, è buona norma verificare i suoi effettivi termini d'uso e appurare se vi sia eventualmente una licenza.

9. Cercare e trovare opere sotto licenze Creative Commons

Le vie per cercare opere licenziate sotto Creative Commons sono varie. Sostanzialmente possiamo affidarci ad un motore di ricerca più o meno specializzato oppure entrare in uno dei vari database online che hanno deciso di raccogliere e pubblicare sui loro server opere CC.


Al contrario di quanto alcuni credono, Creative Commons Corporation non fa attività di archiviazione e pubblicazione online di opere. L'approccio di Creative Commons è sempre stato quello di fare in modo che sia Internet stessa la fonte da cui attingere opere sotto licenze CC. Infatti, come abbiamo spiegato nel secondo capitolo, l'idea è quella che, se il licenziante ha operato correttamente nell'applicazione della licenza e più specificamente dei metadati RDF, qualsiasi motore di ricerca sensibile a quel tipo di metadati è in grado di rintracciare le opere licenziate.

a. La pagina di ricerca del sito di Creative Commons

Gli informatici di Creative Commons hanno sviluppato una sorta di motore di ricerca⁴², che permette di fare impostare un filtro di ricerca relativo alle condizioni previste dalle licenze, esso si trova all'indirizzo <http://search.creativecommons.org/>.

42- Creative Commons tiene però a precisare che «search.creativecommons.org non è un motore di ricerca, ma piuttosto offre un accesso agevole a servizi di ricerca forniti da altre organizzazioni indipendenti. CC non ha alcun controllo sui risultati che vengono forniti. Non dare per scontato che i risultati visualizzati in questo portale siano licenziati con Creative Commons. Verifica sempre che l'opera sia realmente licenziata con una licenza CC seguendo il collegamento. Poiché non vi è alcuna registrazione per l'utilizzo delle licenze CC, Creative Commons non ha modo di sapere quando un'opera sia o non sia licenziata con CC. Se hai dubbi in merito contatta direttamente il detentore dei diritti o cerca di contattare il sito in cui hai trovato il contenuto.

Oltre al campo di ricerca in cui l'utente può inserire le parole chiave da ricercare, la pagina prevede due opzioni da spuntare una per la possibilità di usi commerciali e l'altro per la possibilità di modifiche e derivazioni:




Il sito di Creative Commons contempla anche una pagina in cui compaiono sotto forma di lista i principali siti e progetti in cui sono pubblicate opere sotto licenza Creative Commons. La pagina, che fa parte della sezione "wiki" del sito (e quindi è liberamente modificabile dagli utenti loggati), si trova all'indirizzo http://wiki.creativecommons.org/Content_Curators.

b. Utilizzare Google e altri motori di ricerca

Anche se Google ha optato per rendere la sua schermata di ricerca molto minimale (e nel farlo ha nascosto alcune utili funzioni), il big dei motori di ricerca consente di cercare contenuti filtrandoli secondo il regime di copyright.

E' sufficiente utilizzare la Ricerca avanzata (disponibile ora al sito www.google.it/advanced_search) e selezionare l'opzione desiderata alla voce "Diritti di utilizzo". Non vi è un riferimento esplicito alle licenze Creative Commons, tuttavia le opzioni disponibili ricalcano a grandi linee il set di licenze offerto da Creative Commons.



c. Cercare su appositi siti

Esistono inoltre alcuni siti che hanno raccolto la sfida di Creative Commons e hanno reso possibile agli utenti l'upload di contenuti licenziati con una delle sei licenze. Questi siti sono diventati ora veri punti di riferimento per l'approvvigionamento di contenuti creativi liberi.

Basti pensare all'enciclopedia libera Wikipedia con buona parte dei contenuti connessi (immagini, filmati, etc.)⁴³; nonché a tutti i progetti della Wikimedia Foundation (Wikimedia Commons, Wikisource, Wikiversity...). Inoltre è possibile cercare attraverso i motori di ricerca interni dei vari siti citati nel precedente paragrafo 7.c che permettono la pubblicazione con licenze Creative Commons (Flickr, YouTube, Vimeo, Jamendo, etc.).

d. La ricerca integrata nel browser Firefox

Vi è infine un'ulteriore possibilità: sfruttare il campo di ricerca già presente nel browser Mozilla Firefox (in alto a destra). Aprendo la tendina con le opzioni si trovano alcuni tra i principali nomi della rete (Google, Yahoo!, Amazon, Wikipedia...) e ciò consente appunto di fare una ricerca su uno di questi siti direttamente attraverso quella finestrella. Se vogliamo inserire anche un'opzione "Creative Commons search", basta che, navigando con Firefox ci rechiamo sulla solita pagina <http://search.creativecommons.org/> e clicchiamo sulla voce in basso a destra "Aggiungi la ricerca CC al tuo browser". Automaticamente verrà installato un apposito plugin e la nuova opzione comparirà all'interno della tendina.

10. Quali garanzie per gli utilizzatori?

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, i licenzianti (cioè coloro che rilasciano opere con licenze CC) sono sem-

43- Wikipedia era originariamente sotto la licenza GNU FDL ed è passata alla licenza Creative Commons Attribution – Share Alike nel 2009.

pre in una posizione abbastanza privilegiata, dal momento che, in caso di violazione della licenza, entrano sempre e comunque in gioco i principi del diritto d'autore a tutelare l'opera.

Diversa è invece la situazione per chi sta dall'altra parte della barricata. Infatti l'utente che trova un'opera con il richiamo ad una licenza, la può riutilizzare facendo affidamento sul fatto che tale richiamo sia stato effettivamente apposto dal titolare dei diritti. Purtroppo, la comunicazione Internet non permette di tenere traccia di ogni passaggio e dunque può verificarsi la malaugurata ipotesi che il titolare dei diritti non voglia affatto rilasciare la sua opera con Creative Commons e che quindi la licenza sia stata aggiunta (in buona fede o in mala fede) da un altro soggetto non titolato a farlo.

Si tratta in verità di un caso abbastanza limite; e la dottrina giuridica comunque risolve i dilemme applicando la teoria dell'affidamento. Secondo questa teoria, un negozio giuridico è valido se vi è contrasto tra volontà e dichiarazione ma colui che riceve la dichiarazione non era in grado di accorgersi del contrasto usando l'ordinaria diligenza.

Appendice 1

I "commons deed" delle licenze italiane

In questa appendice riportiamo gli screenshot dei Commons deed delle licenze in versione italiana.

Qui di seguito si indicano invece gli URL di riferimento da cui sono stati tratti gli screenshot.

Attribuzione:

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/>

Attribuzione - Condividi allo stesso modo:

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/>

Attribuzione - Non opere derivate:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/>

Attribuzione - Non commerciale:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>

Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/>

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/>

CCo:

<http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>

Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia

Tu sei libero:

- di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera;
- di modificare quest'opera;
- di usare quest'opera per fini commerciali.

Alle seguenti condizioni:



Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.

Prendendo atto che:

Rinuncia — E' possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni l'autorizzazione dal detentore dei diritti.

Pubblico Dominio — Nel caso in cui l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel pubblico dominio secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo modificata dalla licenza.

Altri Diritti — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti:

- Le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore;
- I diritti morali dell'autore;
- Diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera viene utilizzata, come il diritto all'immagine o alla tutela dei dati personali.

Nota — *Ogni volta che usi o distribuisce quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.*

Creative Commons

Attribuzione – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia

Tu sei libero:

- di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera;
- di modificare quest'opera;
- di usare quest'opera per fini commerciali.

Alle seguenti condizioni:



Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.



Condividi allo stesso modo — Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.

Prendendo atto che:

Rinuncia — E' possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni l'autorizzazione dal detentore dei diritti.

Pubblico Dominio — Nel caso in cui l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel pubblico dominio secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo modificata dalla licenza.

Altri Diritti — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti:

- Le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore;
- I diritti morali dell'autore;
- Diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera viene utilizzata, come il diritto all'immagine o alla tutela dei dati personali.

Nota — *Ogni volta che usi o distribuisce quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.*

Creative Commons

Attribuzione – Non Opere Derivate 3.0 Italia

Tu sei libero:

di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera;
di usare quest'opera per fini commerciali.

Alle seguenti condizioni:



Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.



Non opere derivate — Non puoi alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla per crearne un'altra.

Prendendo atto che:

Rinuncia — E' possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni l'autorizzazione dal detentore dei diritti.

Pubblico Dominio — Nel caso in cui l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel pubblico dominio secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo modificata dalla licenza.

Altri Diritti — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti:

- Le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore;
- I diritti morali dell'autore;
- Diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera viene utilizzata, come il diritto all'immagine o alla tutela dei dati personali.

Nota — *Ogni volta che usi o distribuisce quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.*

Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale 3.0 Italia

Tu sei libero:

di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera;
di modificare quest'opera.

Alle seguenti condizioni:



Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.



Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.

Prendendo atto che:

Rinuncia — E' possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni l'autorizzazione dal detentore dei diritti.

Pubblico Dominio — Nel caso in cui l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel pubblico dominio secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo modificata dalla licenza.

Altri Diritti — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti:

- Le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore;
- I diritti morali dell'autore;
- Diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera viene utilizzata, come il diritto all'immagine o alla tutela dei dati personali.

Nota — *Ogni volta che usi o distribuisce quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.*

Creative Commons

Attribuzione – Non Commerciale – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia

Tu sei libero:

di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera; di modificare quest'opera.

Alle seguenti condizioni:



Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.



Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.



Condividi allo stesso modo — Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.

Prendendo atto che:

Rinuncia — E' possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni l'autorizzazione dal detentore dei diritti.

Pubblico Dominio — Nel caso in cui l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel pubblico dominio secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo modificata dalla licenza.

Altri Diritti — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti:

- Le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore;
- I diritti morali dell'autore;
- Diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera viene utilizzata, come il diritto all'immagine o alla tutela dei dati personali.

Nota — *Ogni volta che usi o distribuisce quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.*

Creative Commons

Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 3.0 Italia

Tu sei libero:

di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera.

Alle seguenti condizioni:



Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.



Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.



Non opere derivate — Non puoi alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla per crearne un'altra.

Prendendo atto che:

Rinuncia — E' possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni l'autorizzazione dal detentore dei diritti.

Pubblico Dominio — Nel caso in cui l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel pubblico dominio secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo modificata dalla licenza.

Altri Diritti — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti:

- Le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore;
- I diritti morali dell'autore;
- Diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera viene utilizzata, come il diritto all'immagine o alla tutela dei dati personali.

Nota — *Ogni volta che usi o distribuisce quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.*

CCo 1.0 Universal (CCo 1.0) Donazione al Pubblico Dominio

Nessun Diritto d'Autore (No Copyright)



La persona che ha associato un'opera con questo atto ha dedicato l'opera al pubblico dominio attraverso la rinuncia a tutti i suoi diritti al lavoro in tutto il mondo dalle leggi sul copyright, inclusi tutti i diritti connessi e vicini, nei limiti consentiti dalla legge.

Puoi copiare, modificare, distribuire ed utilizzare l'opera, anche per fini commerciali, senza chiedere alcun permesso. Guarda le Altre Informazioni di seguito.

Altre informazioni

- In nessun modo CCo riguarda brevetti e marchi di alcuna persona, né sono pregiudicati i diritti che terzi possono vantare sull'opera o sul modo in cui essa viene utilizzata, come, per esempio, il diritto di sfruttamento pubblicitario e il diritto alla riservatezza.
- Se non diversamente specificato, la persona che ha identificato l'opera con questo atto non fornisce alcuna garanzia sull'opera stessa, e declina ogni responsabilità per tutti gli usi dell'opera nei massimi limiti consentita dalla legge applicabile.
- Quando utilizzi o citi l'opera non puoi fare intendere alcun tipo di avallo, riconoscimento o sponsorizzazione da parte dell'autore o della persona che ha associato l'opera con questo atto.

Appendice 2

Le FAQ del sito www.creativecommons.it

In questa appendice riportiamo l'elenco delle Frequently Asked Questions predisposte dallo staff di Creative Commons Italia. In esse sono contenuti tutti i possibili dubbi in cui un utente o un semplice curioso può incappare. Le risposte sono disponibili al sito: <https://creativecommons.it/FAQ>.

Domande per persone che stanno pensando di applicare una licenza Creative Commons al proprio lavoro

- 1) *Come faccio ad applicare le licenze Creative Commons alle mie opere?*
- 2) *Posso applicare Creative Commons ad un'opera offline?*
- 3) *Come operano le licenze Creative Commons?*
- 4) *Cosa devo considerare prima di applicare una licenza Creative Commons alla mia opera?*
- 5) *Quale licenza Creative Commons devo scegliere?*
- 6) *E se cambio idea?*
- 7) *Devo firmare qualcosa o registrarmi per utilizzare le licenze Creative Commons?*
- 8) *Cosa sono i Commons Deed? Cos'è il Legal Code? Cosa fa il codice html/metadati?*
- 9) *Suono in un gruppo; posso usare le licenze Creative Commons e insieme percepire le royalty per il diritto di pubblica esecuzione?*
- 10) *Sono socio di una società di gestione collettiva, posso usare le licenze Creative Commons?*

11) Posso comunque guadagnare da un'opera rilasciata con licenza Creative Commons?

12) Devo registrare la mia opera?

13) Come posso registrare mio diritto d'autore?

14) Applicare una licenza Creative Commons è la stessa cosa o costituisce un'alternativa alla registrazione del diritto d'autore sulla mia opera?

15) Le licenze Creative Commons hanno effetti sulle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore?

16) Posso usare le licenze Creative Commons per il software?

17) È opportuno usare le licenze Creative Commons per la documentazione software?

18) Cosa succede quando il proprietario di un'opera rilascia la sua opera con due diverse licenze Creative Commons?

19) Le licenze Creative Commons sono efficaci in giudizio?

20) Creative Commons mi aiuterà a far valere i miei diritti?

21) Cosa succede se qualcuno abusa della mia opera rilasciata con una licenza Creative Commons?

22) Non mi piace il modo in cui una persona ha usato la mia opera come base di un'opera derivata o all'interno di un'opera collettiva; cosa posso fare?

Domande per persone che stanno pensando di utilizzare un'opera rilasciata con una licenza Creative Commons

23) E' Creative Commons a darmi il permesso di usare un'opera?

24) E' Creative Commons a decidere quali contenuti sono rilasciati con le sue licenze?

25) Quali sono le clausole di una licenza Creative Commons?

26) Quindi "Non commerciale" significa che l'opera non può essere usata commercialmente?

27) Cosa significa il pulsante "Some rights reserved" di Creative Commons? Cosa fa una licenza Creative Commons?

28) Cosa succede se voglio fare un uso diverso dell'opera?

29) Quindi non devo pagare per usare un'opera rilasciata con Creative Commons, a patto di rispettarne i termini?

30) Cosa devo fare per utilizzare un'opera rilasciata con Creative Commons?

31) Utilizzare un'opera rilasciata con licenza Creative Commons mi fornisce tutti i diritti di cui ho bisogno?

32) Qual è il modo giusto di attribuire un'opera rilasciata con Creative Commons?

33) Cos'è un'opera derivata?

34) Se uso un'opera rilasciata con una licenza Creative Commons con altre opere, devo licenziare tutto con una licenza Creative Commons?

35) Posso combinare due opere licenziate con diverse licenze Creative Commons? Posso combinare un'opera rilasciata con Creative Commons con altre non Creative Commons?

36) Ho usato parte di un'opera rilasciata con Creative Commons, con quale licenza Creative Commons posso licenziare la mia opera?

Domande tecniche

37) Voglio dare agli utenti del mio sito l'opzione di scegliere le licenze Creative Commons; come faccio?

38) Perché Creative Commons ha scelto di usare il formato RDF per i propri metadati?

39) Come posso usare i metadati di Creative Commons nel mio programma?

40) Preferisco usare un file PNG piuttosto che un file GIF, o viceversa. Come faccio?

40bis) Vorrei fare una ricerca negli archivi delle mailing list di Creative Commons. Come faccio?

Domande riguardo all'utilizzo del logo Creative Commons

41) Dove posso procurarmi una versione ad alta risoluzione del logo Creative Commons?

42) Voglio stampare magliette e adesivi con il logo Creative Commons; come funziona il tutto?

43) Voglio inserire i loghi di Creative Commons all'interno del mio sito, posso?

44) Posso modificare i loghi di Creative Commons in modo da adattarli al mio sito o alla mia opera?

Chi è Creative Commons?

45) Creative Commons è contro il diritto d'autore?

46) State costruendo un database di contenuti licenziati con le licenze Creative Commons?

47) Le opere rilasciate con Creative Commons sono immesse nel pubblico dominio?

48) Cos'è Creative Commons?

49) Chi ha fondato Creative Commons?

50) Quali sono i problemi che Creative Commons intende risolvere?

51) Costa qualcosa utilizzare le licenze e gli strumenti Creative Commons?

- 52) *Chi sovvenziona Creative Commons?*
- 53) *A chi sono indirizzati i servizi offerti da Creative Commons?*
- 54) *Dove ha sede Creative Commons?*
- 55) *Creative Commons ospita o possiede contenuti?*
- 56) *Creative Commons è coinvolta nel Digital Rights Management (DRM)?*
- 56) *Cosa succede se qualcuno prova a proteggere un'opera rilasciata con Creative Commons con un sistema di DRM?*
- 57) *Mi piace quello che fa Creative commons. In che modo posso rendermi utile?*

Appendice 3

Casi di studio

In questa appendice si riportano alcuni casi di studio tratti dal sito del Progetto SeLiLi legati all'uso delle licenze Creative Commons.

SeLiLi è "un progetto del Centro NEXA del Politecnico di Torino e della Regione Piemonte i cui scopi sono da un lato fornire informazioni precise, utili e puntuali, dall'altro erogare servizi di consulenza e assistenza in svariati ambiti - legale, tecnologico, economico e altri - in relazione alle "licenze libere", ovvero quelle licenze di diritto d'autore ispirate ai principi di diffusione e condivisione del sapere, e agli argomenti ad esse inerenti."

SeLiLi non è uno studio legale, anche se al suo interno sono operativi a titolo volontario alcuni avvocati e studiosi di diritto; per questo motivo non rilascia veri e propri pareri legali, ma "informative" con le quali traccia le linee guida generali per l'inquadramento giuridico dei casi che gli vengono sottoposti dagli utenti.

Non essendoci ad oggi giurisprudenza sulle licenze Creative Commons, le informative di SeLiLi rappresentano la principale fonte di casistica disponibile in Italia in materia. Qui sono stati selezionati e rielaborati i casi più rappresentativi tra quelli finora pubblicati da SeLiLi.⁴⁴

Il sito ufficiale di SeLiLi è <http://selili.polito.it/>.

44- Tutto il materiale prodotto da SeLiLi è rilasciato nei termini della licenza Creative Commons - Attribuzione 3.0 Italia.

Caso 2009-01 - Utilizzazione nell'ambito di un'attività commerciale di opere musicali distribuite attraverso licenze libere

Fatto

La società X, gerente un bar ristorante aperto al pubblico, intende diffondere all'interno dei suoi locali musica d'ambiente e, periodicamente, organizzare eventi concertistici, limitando però la scelta dei brani musicali da diffondere o eseguire a quelli distribuiti attraverso licenze libere.

Tra le altre cose, la società X intende altresì consentire che i clienti che lo desiderino possano masterizzarsi su CD/DVD la musica ascoltata nel locale.

Quesito

Considerato il carattere commerciale dell'attività ed il fatto che i locali del bar ristorante entro i quali dovrebbero avvenire sia la diffusione sia l'esecuzione di brani musicali, sarebbe la società X chiamata a corrispondere alcunché a SIAE?

È necessario apporre il c.d. bollino SIAE sui supporti masterizzati dal cliente della società X nei suoi locali?

Contesto normativo

Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito la "LDA"), artt. 12 e segg., 72 e segg., 78-bis e segg., 80 e segg. e artt. 180 e segg.; DPCM 11/7/2001, n. 338 sul bollino SIAE.

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

Risposta al quesito

Non v'è dubbio che le operazioni di riproduzione, diffusione ed esecuzione di opere musicali che la Società X si ripropone di effettuare nei suoi locali a vantaggio dei clienti

integrano utilizzazioni di opere dell'ingegno, consentite solo in presenza di consenso degli aventi diritto (autori o titolari di diritti connessi).

Per altro verso, l'utilizzazione di brani distribuiti secondo schemi di licenza libera (Creative Commons e simili) consentirebbe di superare il problema, rendendo superfluo il consenso dei soggetti sopra menzionati, a condizione che:

a) si tratti di licenze che autorizzano l'uso commerciale dell'opera (non pare che possa essere revocato in dubbio il fatto che l'uso che la società X si ripropone di fare sia un uso commerciale). Nel caso delle licenze CC paiono idonee allo scopo le seguenti: BY (Attribution); BY, ND (Attribution, No Derivative); BY, SA (Attribution, Share Alike).

b) venga chiarito che, attraverso di esse, vengono concessi in licenza anche i diritti connessi (sotto questo profilo, le licenze Creative Commons, ultima versione, sembrano in linea con tali esigenze).

La Società X, a condizione che diffonda nei suoi locali esclusivamente "musica libera" di non iscritti SIAE, non sarà chiamata a corrispondere alla SIAE stessa alcun compenso di sorta, fatta eccezione, naturalmente, per la tassa sul pubblico spettacolo in caso di performance dal vivo.

Quanto all'attività di masterizzazione, anch'essa potrebbe essere considerata lecita in presenza di opere rilasciate con licenze libere che autorizzino l'uso commerciale dell'opera.

Infine, l'obbligo di apporre il bollino SIAE è adempimento che prescinde dalle modalità di distribuzione delle opere dell'ingegno secondo schemi di licenza libera. Per tale ragione, allorché la società X predisponga un servizio di distribuzione di supporti contenenti la musica diffusa nei suoi locali, soggiacerà all'obbligo di apporre il bollino ai sensi dell'art. 181-bis l.a. anche se su tali supporti venga riprodotta solo musica "libera".

Peraltro, tale obbligo, si potrebbe argomentare, non sarebbe applicabile a fattispecie in cui il supporto su cui viene

masterizzato il contenuto sia di proprietà del cliente e non venga distribuito dalla società X (ovvero non “sia destinato alla circolazione” nel senso della norma sopra citata).

Caso 2009-02 - Licenze Creative Commons e font tipografici

Fatto

Il quesito proposto riguarda l'utilizzo di un set di font, in particolare, di alcuni caratteri tipografici che sono stati creati e che verranno utilizzati per la creazione del logo e del menù di un locale commerciale.

Quesito

Si chiede se:

- a) sia possibile utilizzare una licenza Creative Commons per tutelare i Font;
- b) la tutela con licenza Creative Commons sia conformemente possibile anche in assenza di alcuna registrazione dei font al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, Codice della proprietà industriale.

Questioni di diritto emergenti

Si deve distinguere tra carattere tipografico e font. Il primo si riferisce al “tipo di carattere” (“c.d. “carattere tipografico”) che sembra potersi ricondurre al “design” delle lettere. “Il font” può indicarsi, invece, quale supporto fisico che consente di utilizzare il suddetto carattere tipografico (cioè il software).

Quindi sembra possibile accedere ad un duplice regime di tutela: il primo, relativo al carattere tipografico, che trova ragione nella tutela quale disegno e modello, e quindi secondo le norme in tema di diritto industriale e se ne ricorrono anche i requisiti di diritto d'autore e della concorrenza; il secondo, relativo al font, di tutela di diritto d'autore applicabile al software e conseguentemente la possibilità di disciplinare l'utilizzo di

tale software con l'applicazione della licenza creative commons.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si può di seguito indicare la possibile soluzione del quesito:

Risulta possibile distribuire tramite licenze Creative Commons un particolare set di font tipografici, inteso come il software che consente l'installazione e la visualizzazione del carattere tipografico. Permane, invece, la tutela del carattere tipografico secondo le norme del diritto industriale, del diritto d'autore, e del diritto alla concorrenza ove ne sussistano i requisiti.

Il fatto di cui al punto 1. richiede l'esame di una fattispecie complessa in cui si deve distinguere fra una tutela secondo il diritto industriale ed il diritto d'autore.

Si deve in ogni caso e preliminarmente distinguere tra "il tipo di carattere" ("c.d. "carattere tipografico") che sembra potersi ricondurre al "design" delle lettere e "il font," che può indicarsi quale supporto fisico che consente di utilizzare il suddetto il carattere tipografico (cioè il software).

- 1. Il "Carattere Tipografico"

Di seguito si indicheranno i riferimenti legislativi per la tutela del "carattere tipografico".

- 1.1 Sulla tutela secondo il diritto Industriale

Si deve prendere in considerazione la disciplina di seguito indicata:

a) Codice della Proprietà Industriale

All'art. 31, nella sezione III, Disegni e Modelli, si afferma che: comma primo: "Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale";

comma secondo: "Per prodotto si intende qualsiasi og-

getto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore”.

Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, i caratteri tipografici possono formare oggetto di tutela conformemente alla parte della disciplina del Codice della Proprietà Industriale che riguarda i disegni e modelli.

b) Il Regolamento n. 6/02/CE

Anche per quanto riguarda il Regolamento all'art. 3 si indica, con riferimento al diritto dei disegni e modelli, che per “b) "prodotto" si intende: “qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori”.

All'art. 96, comma primo, viene altresì previsto che: “Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di diritto comunitario o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale”.

Il regolamento non differisce sostanzialmente dalla disciplina nazionale, fatta eccezione, vale sottolineare, per la tutela dei modelli e dei disegni non registrati. Pertanto, l'autore di un disegno o modello non registrato, ma che presenti i requisiti per una valida registrazione, ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubblico nella Comunità.

c) I requisiti di accesso alla registrazione dei disegni e modelli ai sensi del Codice di Proprietà Industriale.

Il requisiti di accesso alla registrazione sono la novità ed il carattere individuale.

La novità viene intesa come assenza di divulgazione del

modello anteriormente alla data della domanda di registrazione anche se la disciplina tende a limitare i casi di predivulgazione a tutte quelle ipotesi che non siano:

- comunicazioni a terzi vincolati dal segreto;
- divulgazioni avvenute per abuso a danni dell'autore del disegno;
- divulgazioni per le quali non si possa pensare che abbiano avuto notizia "gli ambienti del settore interessato, peranti nella comunità", e per le divulgazioni realizzate dallo stesso autore nei dodici mesi anteriori alla data della registrazione.

Per quanto riguarda "il carattere individuale" si intende "se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione" (art. 33, Codice di Proprietà Industriale).

La registrazione dei modelli e disegni ha efficacia per cinque anni e può essere prorogata sino ad un massimo di venticinque anni.

- 1.2. Sulla tutela secondo il diritto d'autore

Disegni e modelli possono anche essere tutelati secondo il diritto d'autore. Infatti la legge di attuazione della Direttiva C.E. n. 71/98/CE ha introdotto la possibilità di cumulo tra la tutela della registrazione come disegno e modello e tutela d'autore. L'art. 44 c.p.i. prevede però, su disegni e modelli, una durata di soli 25 anni dalla morte dell'autore, Tuttavia tale tutela, e quindi la regola del cumulo, opera solo nel caso di tutte le opere di "design", che presentano i requisiti indicati all'art. 2, n. 10 l.d. aut., come modificato dal d.lgs. n.95/2001, con le espressioni di "carattere creativo" e di "valore artistico".

Il primo requisito ("carattere creativo") si riferisce al fatto che l'opera mostri l'impronta del suo autore, quindi, come tradizionalmente inteso, nel senso che basta che l'autore

non abbia copiato l'opera, ma la abbia creata.

Il secondo requisito (“valore creativo”) segnala, invece, l'intenzione del legislatore di riservare la tutela d'autore alla fascia più importate delle opere di design, cioè quelle che presentino un importante valenza estetica.

- 1.3. Tutela concorrenziale e marchio

Per la forma il cui carattere individuale consiste in un vero e proprio carattere distintivo può parlarsi di cumulo tra registrazione come modello e tutela concorrenziale, nonché cumulo tra registrazione come modello e registrazione come marchio.

Diversamente per la forma il cui carattere individuale non equivalga al carattere distintivo, la registrazione come modello costituisce unica possibile tutela.

- 2. Il “Font” inteso quale supporto fisico che consente di utilizzare il carattere tipografico.

Per quanto riguarda il font sembra potersi far richiamo alla tutela del software e, come altre forme di software, il font sarà soggetto a licenza che definisce i termini ed i modi dell'utilizzo. Il font consente, infatti, che il carattere possa essere utilizzato in diverse applicazioni e quindi sia compatibile, ad esempio, con siti web o dispositivi mobili.

Riguardo ai fonts ed il loro utilizzo è utile consultare i seguenti indirizzi:

<http://www.adobe.com/type>

http://www.apple.com/downloads/macosx/imaging_3d/fontpilot.html

<http://www.bsa.org>

<http://www.fonts.com>

<http://www.fontwise.com>

<http://www.itcfonts.com>

<http://www.linotype.com>

<http://www.microsoft.com/typography>

<http://www.microsoft.com/typography/FontValidator.msp>

<http://www.monotypeimaging.com>

Risposta al quesito

Il caso in esame dovrebbe pertanto essere valutato in concreto con riferimento all'individuazione delle caratteristiche del carattere tipografico. In particolare, se il "carattere tipografico" ha quei caratteri previsti dalla disciplina sopra indicata per poter accedere alla tutela. Per questo si potrebbe iniziare una prima indagine su alcuni siti internet al fine di identificare se è stato già utilizzato un simile carattere, ad esempio: www.identifont.com.

Rimane invece tutelabile il font nei limiti di quanto previsto per il software, senza che occorra alcuna registrazione del carattere tipografico, e potrà essere applicata per l'utilizzo la licenza Creative Commons.

Caso 2010-01 - Incompatibilità tra la qualità di associato alla SIAE e l'uso di licenze CC

Fatto

La richiesta proviene da un'associazione che vuole creare una serie di documentari con colonna sonora nell'ambito di un progetto di promozione del territorio. L'autore delle opere musicali, soggetto associato alla SIAE, ha acconsentito all'utilizzazione gratuita dei brani all'interno dei filmati, accordando una licenza Attribution-NonCommercial (CC-BY-NC) all'associazione.

Quesito

È possibile utilizzare le opere musicali senza l'autorizzazione ed il pagamento dei compensi alla SIAE, avendo l'autore prestato il suo consenso?

Questioni di diritto emergenti

Carattere esclusivo del mandato conferito dall'autore associato alla SIAE e conseguente incompatibilità tra l'iscrizione alla SIAE e l'utilizzo di licenze Creative Commons.

Risposta al quesito

L'autore che si iscrive alla SIAE, così come il soggetto mandante non iscritto, affida ad essa in via esclusiva la gestione dei diritti di sfruttamento economico di cui è titolare e si spoglia della facoltà di amministrare personalmente le proprie opere. Le licenze Creative Commons rappresentano una forma di gestione diretta dei diritti ed il loro utilizzo è quindi incompatibile con la qualità di autore associato alla SIAE.

Nel caso di specie è dunque irrilevante la circostanza che l'autore abbia prestato il suo consenso e pertanto l'associazione deve richiedere l'autorizzazione alla SIAE per poter utilizzare i suoi brani.

Caso 2010-02 - Violazione licenza CC-BY: utilizzazione legittima dell'opera da parte di un soggetto terzo

Fatto

La richiesta proviene da un blog di informazione che pubblica articoli online con licenza Creative Commons Attribution (CC-BY). Un secondo blog utilizza in parte gli articoli del richiedente, inserendo il link al sito di quest'ultimo per l'accesso dell'utente all'intero testo.

Quesito

È possibile far valere la violazione della licenza perché l'opera non viene utilizzata nei termini suggeriti dal richiedente?

Questioni di diritto emergenti

Interpretazione del contenuto della licenza CC-BY e coordinamento della clausola di attribuzione con il diritto alla citazione.

Risposta al quesito

La licenza CC-BY (art. 3, legal code) consente all'utilizzatore dell'opera di riprodurla e distribuirla in tutto o in parte, nonché di modificarla, a condizione che vengano adempiuti due

obblighi: l'utilizzatore deve fare menzione della licenza Creative Commons adottata dal titolare dei diritti (art. 4.a, legal code) ed adempiere all'obbligo di attribuzione (art. 4.b legal code), con la menzione dell'autore ed in particolare, ove possibile, del suo nome o del suo pseudonimo.

Nella fattispecie in esame l'utilizzazione dell'opera in un modo diverso da quello suggerito non costituisce una violazione della licenza, ma nel secondo blog è assente la menzione della licenza adottata dal titolare dei diritti ed è ipotizzabile l'inadeguatezza dell'attribuzione, essendovi solamente un link senza menzione esplicita dell'autore.

Tuttavia, anche se venisse provato l'inadempimento di uno dei due obblighi, nel caso di specie non sarebbe possibile far valere la violazione della licenza in quanto viene in rilievo il diritto di citazione, libera utilizzazione prevista dall'articolo 70 della legge 633/41, la cui applicazione ed estensione non è pregiudicata, né limitata dai termini della licenza (art. 2, legal code). L'uso dell'opera è quindi legittimo in ragione dell'applicabilità del diritto di citazione che, a prescindere dal tipo di licenza adottata dal titolare dei diritti, permette ai soggetti diversi dall'autore di riportare una parte di un'opera per fini di cronaca, con l'obbligo di citare la fonte ove questa sia fornita.

Caso 2010-03 - Modello di dicitura e di contratto: licenza CC-BY-SA per opere letterarie e documenti contenuti in archivi

Fatto

Il richiedente è un'associazione culturale che gestisce numerose attività indirizzate alla promozione della cultura e dell'arte, nonché delle licenze libere¹. Sotto quest'ultimo aspetto, l'associazione ha dedicato un'apposita pagina web volta a motivare la scelta di adottare le licenze Creative Commons per le proprie opere. L'associazione ha pubblicato diversi volumi con licenza Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) ed ha adottato tale licenza anche per i documenti contenuti nei propri archivi.

Quesito

La richiesta è articolata in più quesiti.

1) Vi sono correzioni da apportare alla pagina volta a motivare la scelta delle licenze libere?

2) Domande relative alla pubblicazione di un'opera letteraria con licenza CC.

a. Per la pubblicazione di un volume scritto a più mani è necessario che tutti gli autori e l'editore firmino un contratto in cui sia parte anche l'associazione?

b. Quale è la dicitura CC-BY-SA da inserire nel volume?

3) Domande connesse alla legittimazione a licenziare l'opera e alla durata del diritto d'autore.

a. In caso di opera il cui autore è morto da meno di 70 anni è necessaria l'autorizzazione degli eredi per adottare una licenza CC-BY-SA?

b. La documentazione di autori morti da più di 70 anni può essere licenziata con licenza CC-BY-SA o è di pubblico dominio?

c. Vi è un esempio di contratto standard che un'associazione può adottare per licenziare la sua documentazione in CC-BY-SA e chi è il soggetto legittimato a prendere tale decisione?

4) Le licenze Creative Commons sono valide ed efficaci esclusivamente nel proprio ordinamento o in tutto il mondo?

Questioni di diritto emergenti

Modello di dicitura e di contratto di licenza CC-BY-SA, legittimazione a licenziare l'uso dell'opera, durata del diritto d'autore, estensione mondiale delle licenze Creative Commons.

Risposta al quesito

1) Nelle pagine dedicate alla scelta di licenze libere occorre prestare attenzione a non incorrere in confusioni terminologiche. Le licenze Creative Commons non permettono un nuovo diritto d'autore, esso nasce nel momento in cui viene creata l'opera e l'adozione di un tipo di licenza libera, in alternativa a quella proprietaria, non ha effetti sull'esistenza e l'acquisizione dei diritti che l'autore ha sull'opera. Le licenze, infatti, costituiscono semplicemente lo strumento attraverso il quale il titolare dei diritti permette a soggetti terzi di utilizzare la propria creazione intellettuale.

La differenza tra le licenze standard e le licenze Creative Commons non risiede dunque nel fatto che esse facciano capo a due diverse tipologie di diritto d'autore, bensì nell'adozione di due diversi approcci rispetto alle autorizzazioni concesse agli utilizzatori: le licenze tradizionali si basano sul concetto di "tutti i diritti riservati", mentre le licenze Creative Commons si fondano sul modello "alcuni diritti riservati".

2.a) La necessità del contratto dipende dall'uso che se ne vuole fare. In ogni caso, anche quando non è richiesta la forma scritta per un contratto, è buona norma provvedere a redigerlo per iscritto al fine di avere una prova dell'accordo relativo alla cessione/autorizzazione/licenza.

2.b) Un modello esemplificativo di dicitura da adottare per un volume licenziato con CC-BY-SA è il seguente:

titolo dell'opera

Copyright ANNO Casa Editrice NOME Alcuni Diritti Riservati
Quest'opera e' rilasciata ai termini della licenza Creative Commons
Attribuzione-Non Commerciale 2.5 Italia (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it/>)
ESTREMI, INDIRIZZO, ALTRI DATI CASA EDITRICE

È possibile trovare esempi all'url http://wiki.creativecommons.org/HOWTO_Publish

3a) Per poter rilasciare una licenza su un'opera è necessario essere il titolare dei diritti; qualora i diritti siano in capo ad un altro soggetto, sia esso l'autore o i suoi eredi, occorre avere ottenuto una esplicita autorizzazione scritta dal titolare dei diritti. L'associazione, qualora non sia titolare dei diritti, non può quindi adottare una licenza Creative Commons, se non dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'avente diritto.

3b) Un'opera è protetta dal diritto d'autore per tutta la durata della vita dell'autore e per i 70 anni successivi alla sua morte. Trascorso tale periodo l'opera diventa di pubblico dominio e non è più possibile, né necessario rilasciarla con licenza Creative Commons.

3c) Il soggetto che può prendere la decisione di adottare le licenze Creative Commons per le opere sulle quali l'associazione detiene i diritti va individuato sulla base dell'atto costitutivo e del regolamento associativo, essendo possibile che l'organo deliberativo deleghi tale facoltà ad altro soggetto.

Un esempio di contratto di licenza libera adottabile può essere il seguente:

CONTRATTO PER LICENZA LIBERA Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Il sottoscritto,

Nome e Cognome

Qualifica

Istituzione e indirizzo

Vista la delibera del [data] dichiara di adottare la licenza libera Creative Commons Attribution-Share Alike CC-BY-SA 3.0 per:

Archivio

Fondi in CC-BY-SA

Note

Secondo la procedura di licenza libera CC-BY-SA 3.0

1) chiunque è libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare la documentazione/parte della documentazione, nonché di modificarla

2) il contraente ha l'obbligo di attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati qui sotto e in modo tale da non suggerire che essi avallino il contraente o il modo in cui usa l'opera;

2b) Attribuzione e crediti

3) in caso di alterazione o trasformazione dell'opera, o di uso di questa per la creazione di una nuova opera, l'opera risultante può essere distribuita solo con una licenza identica o equivalente a questa.

Tutta la documentazione elencata sopra è coperta dalla licenza libera CC-BY-SA 3.0, fatta eccezione per la documentazione e le opere i cui diritti appartengono ad altri. Tutte le modifiche alla licenza saranno comunicate online e all'associazione Creative Commons.

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione e la distribuzione di questo documento.

Data

Firma

4) Le licenze Creative Commons sono efficaci per tutto il mondo, così come stabilito dall'art. 3 del legal code delle diverse licenze. In particolare il titolare dei diritti può adottare le c.d. licenze generiche o unported, che non fanno riferimento a nessun ordinamento in particolare e che sono in lingua inglese, ovvero le licenze c.d. ported, anch'esse efficaci in tutto il mondo, ma tradotte e strutturate in maniera tale da adattare le singole clausole della licenza all'ordinamento nazionale di riferimento. Si veda a tal proposito le FAQ 1.27 e 1.28 sul sito <http://wiki.creativecommons.org/FAQ>. In particolare all'articolo 8 f del legal code 2.5 it è enunciata la clausola iCommons, dove si precisa che la licenza ported trova applicazione in caso di utilizzo dell'opera in Italia, mentre negli altri casi verrà applicata l'analogica licenza unported.

Caso 2010-06 - Web radio e clausola NC

Fatto

Il richiedente è intenzionato ad avviare una web radio e ad inserire all'interno della programmazione musica licenziata con Creative Commons. Il sito che ospita la radio avrà dei banner e della pubblicità, mentre il palinsesto e l'interfaccia web della stessa conterranno solo programmi e musica, senza annunci pubblicitari.

Quesito

Quali brani licenziati con Creative Commons è possibile inserire nel palinsesto di una web radio? Occorre pagare delle royalties per l'utilizzo degli stessi?

Questioni di diritto emergenti

Interpretazione della clausola “non commerciale” delle licenze Creative Commons.

Risposta al quesito

Da un punto di vista pratico, sotto il profilo della reperibilità delle musiche licenziate in Creative Commons, è possibile utilizzare molteplici siti web che permettono di trovare musica CC, sia commerciale, sia non commerciale. Si veda a titolo esemplificativo www.beatpick.com, www.jamendo.com, www.magnatune.com. Per individuare ulteriori brani è inoltre possibile utilizzare la funzionalità di ricerca di opere predisposta dal sito Creative Commons (<http://search.creativecommons.org>).

Da un punto di vista giuridico, per quanto riguarda la tipologia di musica CC inseribile nel palinsesto, la stessa varia a seconda del carattere commerciale o meno della web radio. Nel caso di radio commerciale il palinsesto deve limitarsi a trasmettere brani con licenze CC che non riportino la limitazione Non-Commercial, mentre le radio non commerciali possono utilizzare qualunque musica licenziata con CC.

Secondo quanto disposto dall'art. 4.b legal code CC-BY-NC 2.5.it, l'uso commerciale vietato dalla clausola Non commerciale è quell'utilizzo dell'opera "in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato". L'unica ipotesi disciplinata direttamente dalla clausola NC è quello dello scambio dell'opera con altre creazioni intellettuali protette dal diritto d'autore: tale uso non è considerato essere commerciale se non viene pagato un compenso monetario per lo scambio. Al di fuori di questa ipotesi letterale, il carattere commerciale o meno di un utilizzo in molti casi non è di facile determinazione e non è vi è giurisprudenza sul punto che possa facilitare l'interpretazione della clausola. Occorre però sottolineare che, in generale, la presenza di pubblicità, di banner o di qualunque altra forma di marketing che rappresenti un vantaggio economico per l'utilizzatore fa propendere in maniera determinante per la natura commerciale della radio e, per converso, deve escludersi il carattere commerciale

nell'ipotesi in cui non siano presenti forme di pubblicità nel sito.

Nota interna: Nel caso di specie si potrebbe sostenere che lo scopo dei banner sia solo quello di godere di un servizio di hosting gratuito, come sembra dedursi dai dati forniti dal richiedente, e che esso equivalga sostanzialmente a cercare di rientrare dai costi di distribuzione, senza ottenere alcun vantaggio commerciale o compenso monetario privato. Seguendo una tale interpretazione si potrebbe dunque escludere il carattere commerciale dell'uso. Lo scopo di lucro dell'Internet Service Provider che ospita i contenuti inserendo annunci pubblicitari non dovrebbe pertanto rilevare qualora l'utilizzatore dell'opera non riceva alcun vantaggio economico o compenso monetario dal servizio di pubblicità online.

Caso 2010-08 - Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell'opera per campagna elettorale

Fatto

La richiedente scopre che in una campagna elettorale una sua fotografia di paesaggi è stata utilizzata su un volantino. Tale fotografia, caricata sul suo account flickr, è coperta da licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share-Alike (CC-BY-NC-SA).

Quesito

In che modo è possibile far valere la violazione della licenza? Può rilevare la non condivisione da parte dell'autrice dello scopo con cui è stata utilizzata l'opera?

Questioni di diritto emergenti

Violazione della licenza CC-BY-NC-SA

Risposta al quesito

La licenza CC-BY-NC-SA (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode>) consente l'utilizzazione dell'opera a condizione che l'autore della medesima sia menzionato (clausola BY), che non si tratti di usi commerciali (clausola NC) e che le eventuali opere derivate siano distribuite con una licenza identica o equivalente (clausola SA).

Nel caso di specie è innanzitutto ipotizzabile la violazione della clausola Attribuzione e Condividi allo stesso modo in quanto nel volantino elettorale non è presente nessuna menzione della paternità ovvero della licenza originaria della fotografia. Inoltre potrebbe essersi verificata una violazione della clausola Non commerciale in caso di preparazione del volantino da parte di un'agenzia professionale, soggetto a cui sarebbe imputabile la violazione.

La non condivisione del fine con cui l'opera è stata utilizzata invece non rileva in quanto, utilizzando la licenza CC-BY-NC-SA, l'autore impone solo le limitazioni presenti in tale licenza. Peraltro, occorre ricordare che i diritti morali non vengono pregiudicati dalle licenze Creative Commons, ma nel caso di specie non sembrerebbe possibile ritenere che gli stessi siano stati violati.

Caso 2010-12 - Licenze CC: progetti di design

Fatto

Le richiedenti sono due studentesse che per la propria tesi di laurea stanno realizzando un sito web ed una rivista cartacea. Utilizzando il sito web, gli autori delle opere di design possono condividere i propri progetti in rete, mostrandone i passi costitutivi e permettendo a chiunque di riprodurli.

Quesito

Nel permettere a chiunque la riproduzione del progetto di design, è possibile obbligare l'utilizzatore a riconoscere la paternità dell'opera, riservando inoltre all'autore la commercializzazione della propria creazione intellettuale?

Questioni di diritto emergenti

Applicabilità licenze Creative Commons ai progetti di design ed articolarsi delle differenti tutele su tali tipologie di creazioni intellettuali.

Risposta al quesito

Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina <http://creativecommons.org/choose/?lang=it>. Nel caso di specie, alla luce delle esigenze evidenziate dalle richiedenti, viene consigliata l'adozione della licenza Attribution (CC-BY), che obbligherà gli utilizzatori a riconoscere la paternità dell'opera e ad indicare l'autore della stessa nei modi eventualmente dallo stesso indicati (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode>). Vengono poi richiamate le clausole Non Commerciale (NC) e Non Opere Derivate (ND) che permetteranno all'autore del progetto di riservarsi, rispettivamente, i diritti di utilizzazione commerciale e quelli di trarre opere derivate.

Viene infine sottolineato che il caso di specie è peculiare in quanto oggetto della richiesta sono opere di design, creazioni intellettuali tutelate da diverse normative. Da una parte, le opere di design possono infatti accedere alla tutela del diritto d'autore all'atto della creazione, ma solo qualora godano di un sufficiente grado di creatività e di valore artistico (articolo 2.10 Legge 633/1941). Dall'altra, sono tutelabili attraverso la protezione delle opere di design registrate, secondo quanto disposto dal Codice di Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005 sezione III), ovvero di quelle non registrate, in base al regolamento comunitario 6/2002 (art. 11). Viene quindi fatto presente alle richiedenti che le licenze Creative Commons permettono di disporre dei soli diritti riconducibili alla tutela autorale delle opere di design, non anche di quelli riconosciuti dalle altre normative.

Caso 2010-18 - Violazione licenza CC: utilizzo dell'opera da parte di un soggetto terzo

Fatto

La richiedente è autrice di alcuni blog che pubblica sotto licenza Creative Commons. Periodicamente un soggetto terzo copia gli articoli ivi pubblicati, senza menzionare la fonte da cui sono tratti. Nonostante la richiedente abbia preso contatti con tale persona, il comportamento è rimasto invariato.

Quesito

Come è possibile agire per far valere la violazione della licenza CC?

Questioni di diritto emergenti

Violazione ed enforcement di una licenza CC.

Risposta al quesito

La richiedente non specifica quale sia la licenza Creative Commons adottata per il blog, ma in tutte e sei le licenze in uso è presente la clausola Attribuzione (BY) che obbliga l'utilizzatore a riconoscere la paternità dell'opera al suo autore. Pertanto, nonostante la necessità di un esame più attento della questione, se effettivamente viene effettuata una riproduzione integrale degli articoli senza che venga fatta menzione della fonte e dell'autore originario, si è in presenza di una violazione dei termini della licenza CC ed in particolare per l'appunto della clausola Attribuzione.

Sarebbe inoltre possibile lamentare la violazione dei diritti morali riconosciuti in capo all'autore dalla legge 633/1941, ed in particolare del diritto alla paternità dell'opera previsto all'articolo 20.

A fronte della mancato riscontro della comunicazione scritta che la richiedente ha inviato all'utilizzatore per richiedere la cessazione del suo comportamento, le viene suggerito di rivolgersi ad un legale di fiducia.

Caso 2010-19 - Richiesta informativa: licenze CC e web radio

Fatto

Il richiedente ha creato una web radio ed è interessato al funzionamento delle licenze Creative Commons.

Quesito

Esiste una licenza Creative Commons per le web radio?

Questioni di diritto emergenti

Applicabilità licenze CC nell'ambito di una web radio.

Risposta al quesito

Le licenze di diritto d'autore, tra le quali vanno ricomprese le Creative Commons, si applicano ad un'opera precisa e pertanto la domanda posta dal richiedente risulta essere troppo vaga. Tuttavia, nel caso di specie le licenze Creative Commons possono venire in rilievo sotto due profili.

Innanzitutto va preso in considerazione il profilo dell'applicabilità delle licenze CC alla musica trasmessa in radio: qualora il gestore della web radio detenga i diritti su alcuni brani, egli può liberamente scegliere di licenziare tali opere in CC. Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità, è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina <http://creativecommons.org/choose/?lang=it>.

Per i brani di cui invece il richiedente non è il detentore del diritto d'autore viene in rilievo il profilo della facoltà di trasmettere le opere musicali coperte da CC. Il gestore di una radio può utilizzare liberamente la musica rilasciata con Creative Commons ed inserirla nel proprio palinsesto secondo i termini di licenza. A tale proposito occorre notare che in caso di natura commerciale della radio, il palinsesto deve essere limitato a quei brani la cui licenza CC non riporti la limitazione Non Commercial. La natura commerciale o meno della radio

va valutata di caso in caso, tuttavia in via generale è utile rilevare che il fatto che venga ospitata della pubblicità, dei banner, o qualunque altra forma di marketing in grado di rappresentare un vantaggio economico, costituisce un forte indicatore di commercialità.

Per reperire la musica licenziata in CC da inserire nel palinsesto della web radio, vi sono diversi siti web: a titolo esemplificativo si possono segnalare www.beatpick.com, www.jamendo.com, www.magnatune.com. Inoltre, è possibile utilizzare la funzionalità di ricerca di opere del sito Creative Commons: <http://search.creativecommons.org>.

Caso 2010-21 - Richiesta informativa: licenze CC ed immagini fotografiche

Fatto

La richiedente è autrice di opere fotografiche ed è interessata a renderle disponibili con licenze Creative Commons.

Quesito

Vengono poste una serie di domande.

1) Per la pubblicazione di fotografie su Facebook, la licenza CC che si applica deve essere inserita nei metadati del file oppure deve essere presente un water mark sull'immagine digitale?

2) Nonostante l'adozione di una licenza CC con clausola Non Commerciale è comunque possibile concedere ad uno specifico soggetto la facoltà di utilizzare per scopi commerciali l'opera a fronte di un compenso da concordarsi?

3) Come si applicano le licenze CC per le opere distribuite su un CD e non pubblicate online?

Questioni di diritto emergenti

Applicabilità delle licenze CC alle opere fotografiche distribuite online ed offline, natura non esclusiva delle licenze CC.

Risposta al quesito

1) Facebook implementa solo parzialmente le licenze CC, non permettendo l'indicazione completa della licenza applicata alle opere caricate sul social network. Le modalità profilate dalla richiedente, con l'inclusione delle informazioni sulla licenza CC prescelta nei metadati e di un water mark sull'opera, rappresentano un ottimo metodo per indicare il regime di circolazione giuridica della propria creazione intellettuale.

2) La clausola Non Commerciale vieta ai terzi ogni utilizzo commerciale dell'opera, riservando al licenziatario tutti i diritti di sfruttamento economico. Le licenze Creative Commons sono però licenze non esclusive (art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e ciò comporta che il licenziatario, titolare dei diritti sull'opera, ha la facoltà di concedere una licenza ad hoc al soggetto che lo contatti per richiedere un'autorizzazione ad utilizzare per scopi commerciali la creazione intellettuale. È anche possibile adottare il protocollo CC+ (<http://wiki.creativecommons.org/CCPlus>), il quale non rappresenta una nuova licenza, ma bensì un strumento che permette di accordare permessi aggiuntivi a quelli previsti dalla licenza CC standard.

3) Le informazioni sulla licenza CC prescelta possono essere indicate in vari modi. Per le opere offline, il sito di Creative Commons permette di creare, a seguito della scelta della licenza da applicare attraverso il form disponibile all'url <http://creativecommons.org/choose/>, esempi di testi che possono essere utilizzati: “This work is licensed under the Creative Commons ... [tipo di licenza scelta]. To view a copy of this license, visit ...[url del riassunto del legal code] or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA”. Per avere un testo analogo con riferimento alla licenza adottata si veda le istruzioni reperibili all'URL http://wiki.creativecommons.org/Marking/Creators#Marking_Specific_Media nella sezione “offline text”. Rispetto al caso specifico sottoposto dalla

richiedente, ovvero all'opera contenuta in un CD, è buona norma indicare i termini della licenza sia in un file all'interno del CD, sia nella copertina, riportando le diciture ed i loghi previsti per la licenza CC che si è adottata e che sono disponibili sul sito di Creative Commons.

A livello generale, con riferimento al fatto che si tratta di opere fotografiche, viene inoltre fatto presente alla richiedente che l'applicazione sull'immagine stessa di una breve dicitura, attraverso un normale programma di image editing, indicante l'autore, l'anno ed i termini di licenza garantisce una migliore conoscenza da parte del pubblico del tipo di licenza prescelta.

Caso 2010-22 - Licenze CC e titolarità dei diritti sull'opera: associazioni

Fatto

Il richiedente sottopone una serie di domande relative alla titolarità dei diritti e all'applicazione della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) ad opere realizzate nell'ambito di enti di tipo associativo. In particolare egli profila due scenari:

- scenario 1: l'opera viene creata autonomamente dal associato.
- scenario 2: l'opera viene create dagli associati in nome dell'associazione.

Quesito

- scenario 1

a) con l'adozione di una licenza Creative Commons è possibile escludere la concessione dei diritti ivi previsti in capo agli utenti rispetto a soggetti determinati, come ad esempio l'associazione?

b) è possibile modificare la licenza CC a seguito della sua adozione per passare a modelli di licenza più restrittivi e pretendere la rimozione del materiale pubblicato su un sito web nel rispetto dei termini di licenza?

- scenario 2

a) l'opera può essere considerata quale creazione dell'associazione in quanto ente e non dei singoli associati che hanno contribuito alla sua realizzazione? Ed in particolare, i diritti morali possono essere riconosciuti in capo ad un'associazione o solo alle persone fisiche? Vi è una qualche differenza tra associazioni riconosciute o non riconosciute, ovvero tra enti non profit o commerciali rispetto a tali tematiche?

b) per rispettare il diritto di attribuzione, è sufficiente citare l'associazione o invece occorre fare menzione anche dei nomi delle persone che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera?

Questioni di diritto emergenti

Titolarietà del diritto d'autore sulle opere realizzata da un associato o da più soggetti nel nome dell'associazione di cui fanno parte, carattere non esclusivo delle licenze CC, revoca della licenza CC, natura dei diritti morali ed economici sull'opera.

Risposta al quesito

- Scenario 1 - opera realizzata dall'associato

a) La licenza Creative Commons adottata dal titolare dei diritti autorizza chiunque venga in contatto con l'opera ad usarla secondo i termini della licenza (art.1 f) legal code licenza CC-BY 3,0 ita) e non permette di escludere la concessione dei diritti ivi previsti ad un particolare soggetto. Stante la natura non esclusiva delle licenze (art. 3 legal code licenza CC-BY 3,0 ita) è però consentita una differenziazione nei diritti concessi; è infatti possibile accordare ad un determinato soggetto diritti aggiuntivi rispetto a quelli concessi ai licenziatari della Creative Commons. Nel caso di specie, in assenza di alcun accordo ulteriore, l'associazione può quindi utilizzare liberamente l'opera nel rispetto dei termini della licenza CC che l'associato ha applicato alla proprio creazione intellettuale.

L'associato può inoltre decidere di accordare diritti ulteriori all'associazione, concedendo una licenza ad hoc ovvero applicando il modulo CC+ (<http://wiki.creativecommons.org/CCPlus>), ma non può limitare da un punto di vista soggettivo l'applicazione dei diritti concessi con la licenza CC standard.

b) Le licenze CC hanno natura perpetua e sono concesse ai soggetti che entrano in contatto con l'opera così licenziata per tutta la durata del diritto d'autore applicabile sull'opera (art. 7 b) legal code licenza CC-BY 3.0 ita). Il titolare dei diritti può decidere di modificare successivamente la licenza sull'opera, ma tale modifica non ha valore retroattivo: chi ha ricevuto copie dell'opera nel periodo in cui la stessa era stata rilasciata in CC può continuare ad utilizzarle e a diffonderle, secondo i termini della licenza CC. Pertanto, solo gli utilizzi da parte dei soggetti che entreranno in possesso dell'opera a seguito della revoca della licenza CC saranno regolati dai termini della nuova licenza. L'unica ipotesi di risoluzione di diritto della licenza contemplata dall'articolo 7 del legal code è quella dell'utilizzo dell'opera in violazione dei termini della licenza: l'inadempimento è infatti previsto quale condizione risolutiva del contratto di licenza.

- Scenario 2 - opera realizzata in nome dell'associazione

a) Sia i diritti morali, sia quelli economici sono di natura personale e sono acquisiti a titolo originario dall'autore dell'opera. Mentre quelli morali sono inalienabili, quelli economici possono essere trasferiti in capo a terzi. Nel caso di specie quindi gli associati che hanno realizzato l'opera possono trasferire i diritti di sfruttamento economico in capo all'associazione, di qualunque tipo esso sia.

b) La clausola Attribuzione (BY) permette agli autori dell'opera di indicare le modalità con cui deve avvenire il riconoscimento della paternità ed dunque nel caso di specie, qualora vi sia un accordo tra i co-autori dell'opera, è possibile riferire la paternità all'associazione usando, a titolo esemplificativo, la formula "a cura dell'associazione".

Caso 2010-33 - Licenza CC BY-NC-SA: concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli standard

Fatto

Il richiedente ha creato in ambito universitario una raccolta che è stata licenziata con Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA -2.5 it). L'autore della raccolta è stato contattato da un motore di ricerca che ha avanzato la richiesta di utilizzare tale risorsa per fini commerciali, in particolare a scopi di “machine learning”.

Quesito

Viene richiesto se sia possibile consentire ad un soggetto terzo un uso commerciale dell'opera licenziata con clausola Non commerciale e se vi sia un modello precompilato che permetta di farlo.

Risposta al quesito

La concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla licenza CC BY-NC-SA può avvenire seguendo diverse strade, giuridicamente assimilabili: è possibile accordare una licenza ad hoc al motore di ricerca operando il dual licensing ovvero utilizzare lo strumento appositamente predisposto dalle licenze Creative Commons. Questo strumento è costituito dal CC + (<http://wiki.creativecommons.org/CCPlus>), il quale non rappresenta una nuova licenza, ma bensì un protocollo che permette di accordare permessi aggiuntivi a quelli previsti dalla licenza CC standard.

Il richiedente contatta nuovamente Selili in un secondo momento quando il motore di ricerca gli invia una bozza di waiver che prevede il consenso all'utilizzo commerciale dell'opera e la rinuncia all'attribuzione di paternità in quanto tecnicamente non realizzabile. Soprattutto quest'ultimo punto preoccupa il richiedente ed in lista ci si interroga su quali alternative sarebbero ipotizzabili rispetto all'attribuzione

tradizionale: viene proposto a titolo esemplificativo l'inserimento nel waiver di una specifica clausola che preveda adds/links verso il sito della raccolta.

Vi sono inoltre altre questioni non sollevate direttamente dal richiedente, ma che vengono individuate in lista. Innanzitutto, rispetto al waiver, viene fatto notare che non è disciplinata la clausola Condividi allo stesso modo (SA) perché probabilmente il motore di ricerca non ritiene di creare opere derivate, ma in lista viene osservato che l'utilizzazione a fine di machine learning presumibilmente genera un database che potrebbe essere considerato tale. Viene poi posto il problema di chi possa rilasciare la licenza in quanto detentore dei diritti e, trattandosi di progetto sviluppato in ambito universitario, si ritiene opportuno che essa venga concessa dal direttore del gruppo di ricerca, con eventualmente l'autorizzazione dei membri del gruppo. Inoltre ci si chiede se l'utilizzo della risorsa per "addestrare" dei computer, senza riproduzione e distribuzione dell'opera, possa essere considerato un uso commerciale, ma tale questione non viene poi approfondita in ragione del fatto che è il motore di ricerca stesso ad aver contattato il richiedente. Infine viene sollevato il problema della legittimità dell'opera creata in quanto le "frasi arricchite con varie annotazioni linguistiche" del TUT sono state raccolte da varie fonti, alcune delle quali protette da diritto d'autore, ma tale questione non viene analizzata a fondo in quanto già affrontata in altra sede.

Caso 2010-42 - Licenze CC: applicabilità in Facebook

Fatto

La richiedente vuole applicare una licenza Creative Commons ad una pagina di Facebook: una volta selezionata la licenza da un apposito modulo, viene pubblicato un messaggio di status sulla bacheca, ma non compare il logo della licenza adottata, né il link al commons deed.

Quesito

Come si può applicare una licenza CC su Facebook?

Risposta al quesito

Sul social network Facebook è presente un'applicazione che permette l'adozione di licenze Creative Commons per l'intero profilo ed il suo funzionamento è spiegato nell'articolo pubblicato all'url http://www.readwriteweb.com/archives/creative_commons_releases_facebook_app.php. Tale applicazione non permette però l'applicazione delle licenze a singoli contenuti o a singole pagine. In lista, quale possibile spiegazione di tale limitazione, viene preso in considerazione il fatto che le licenze CC sono paradossalmente più restrittive della licenza prevista dalle condizioni generali di utilizzo del social network dove sono infatti presenti specifiche clausole che disciplinano la pubblicazione dei contenuti (<http://it-it.facebook.com/terms.php?ref=pf>). In particolare il punto 2.1 delle condizioni generali stabilisce che l'utente concede a Facebook una licenza valida in tutto il mondo, non esclusiva, trasferibile e libera da royalty, consentendo qualunque utilizzo dei contenuti pubblicati sul proprio profilo. Inoltre viene specificato che la licenza attribuita al social network termina nel momento in cui l'utente elimina i contenuti presenti nel suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati. Inoltre, in base al punto 2.4 delle condizioni di utilizzo, qualora l'utente pubblichi un contenuto rendendolo accessibile a tutti, e quindi anche alle persone non iscritte al social network, consente l'utilizzo di tali informazioni da parte di chiunque. Nonostante il carattere più restrittivo delle licenze CC rispetto alla licenza prevista dalle condizioni generali di Facebook, viene però messo in evidenza il fatto che entrambe sono licenze non esclusive e pertanto potrebbero coesistere: da una parte l'utente accorderebbe a Facebook la licenza secondo i termini previsti dalle condizioni

di utilizzo del social network, dall'altra potrebbe adottare una licenza CC per regolare gli utilizzi dei contenuti da lui pubblicati sul proprio profilo da parte degli altri utenti. Per raggiungere tale risultato sarebbe però necessario che il social network implementasse un'applicazione che permetta l'adozione delle licenza CC per i singoli contenuti.

Caso 2010-43 - Pubblicazione con licenza CC di un'opera letteraria di raccolta di contributi licenziati in CC

Fatto

Il richiedente è una community aperta e gli autori delle opere pubblicate sul sito sono identificabili solo con nickname o indirizzo IP, presenti nella cronologia di ogni pagina. Un editore ha proposto alla community di pubblicare un libro cartaceo sotto licenza CC, curato da tre o quattro persone. Per soddisfare il requisito della clausola Attribuzione (BY), viene ipotizzata la possibilità di inserire al fondo del libro un riferimento alla cronologia dell'articolo pubblicato online, con la corrispondente voce presente sul sito web.

Quesito

Viene chiesto se la modalità ipotizzata per la citazione degli autori sia conforme alla clausola BY, quali soggetti dovranno sottoscrivere il contratto editoriale e se chi firmerà l'accordo sarà responsabile del contenuto del libro, potendo essere il destinatario di eventuali querele per diffamazione.

Risposta al quesito

In lista si ritiene che l'indicazione della cronologia e dunque di tutto coloro che hanno contribuito all'opera sia sufficiente a soddisfare i requisiti della clausola BY.

Quanto al soggetto legittimato a sottoscrivere l'accordo con l'editore, supponendo che tutti i contenuti del sito siano licenziati in Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA), vengono prese in esame due ipotesi.

Qualora l'opera cartacea sia classificabile come semplice

opera derivata dagli articoli pubblicati dalla community, non sarà necessario redigere un contratto, ma il libro dovrà essere pubblicato in CC-BY-SA per rispettare la licenza CC applicata ai contenuti presenti sul sito. In tale ipotesi un'eventuale contratto tra la casa editrice ed i curatori dell'opera cartacea servirebbe esclusivamente a regolare il rapporto tra questi soggetti.

Qualora invece l'opera cartacea sia classificabile come autonoma opera collettiva, frutto della selezione e dell'adattamento dei contenuti fatto dai curatori, sarà necessaria la stipulazione di un contratto a se stante, a cui non sarà però necessario applicare una licenza CC in quanto opera non derivata.

Sotto il profilo della responsabilità, viene fatto notare che le regole in materia non sono toccate dalla scelta delle licenze da applicare all'opera dell'ingegno e che presumibilmente i soggetti che compariranno quali curatori del volume si assumeranno le relative responsabilità, soprattutto per i contenuti che altri (anonimi o anonimizzati) hanno creato.

Caso 2011-03 - Tipicità clausole licenze CC

Fatto

Il richiedente sta sviluppando un gioco di ruolo ed è intenzionato a lanciare la fase di test del gioco distribuendo la parte già scritta del manuale contenente le regole.

Quesito

È possibile licenziare il manuale con licenza Creative Commons, inserendo quale clausola aggiuntiva che l'opera non potrà essere distribuita fintanto che non sarà completata?

Questioni di diritto emergenti

Nascita automatica del diritto d'autore, tipicità delle clausole previste dalle licenze Creative Commons.

Risposta al quesito

Le licenze Creative Commons non prevedono la possibilità di inserire clausole atipiche nel testo della licenza in aggiunta a quelle standard e modulari in quanto ciò ne comprometterebbe la coerenza e la compatibilità.

Nel caso di specie viene suggerito al richiedente di applicare la licenza CC all'opera quando la stessa sarà ultimata, rendendo disponibile in questa fase il manuale delle regole del gioco con un disclaimer che ne limiti la circolazione nell'ambito degli sviluppatori e/o dei beta tester, eventualmente inserendo un vincolo di riservatezza. Viene infine chiarito al richiedente che non vi è alcuna necessità di applicare la licenza CC al fine di ottenere la protezione autorale che sorge in automatico all'atto di creazione dell'opera.

Caso 2011-07 - Licenze CC: modalità di applicazione a dati pubblicati in portale open data e meccanismi di tutela in caso di violazioni

Fatto

Il richiedente, un ente pubblico, sta per pubblicare nuovi dati sul portale di open data reso disponibile ai cittadini. L'intenzione è quella di utilizzare una licenza CC BY-NC-ND 2.5.

Quesito

La richiesta è articolata in più quesiti.

1) è necessario informare Creative Commons dell'intenzione di adottare una licenza CC ovvero associarsi con tale ente per poter adottare tali licenze?

2) per utilizzare il logo CC sul portale è necessario chiedere un'autorizzazione?

3) in caso di violazione delle licenze CC è possibile far valere l'inadempimento dei termini ivi previsti?

Questioni di diritto emergenti

Libera utilizzabilità delle licenze CC, utilizzo segni distintivi di proprietà dell'ente Creative Commons, inadempimento dei termini contrattuali previsti dalla licenza CC.

Risposta al quesito

In relazione al primo quesito, viene chiarito che l'utilizzo delle licenze è libero e che l'adozione delle stesse da parte degli autori non richiede alcuna forma di comunicazione preventiva all'ente Creative Commons, a cui non è necessario associarsi per poter licenziare un'opera con licenza CC.

In relazione al secondo quesito, si rinvia alla "Creative Commons Trademark policy", reperibile su <http://creativecommons.org/policies>, che disciplina l'utilizzo dei loghi e degli altri marchi di Creative Commons da parte di terzi.

Viene infine chiarito che le licenze CC, al pari di ogni altra licenza di diritto d'autore, regolano le modalità d'uso dell'opera e le relative condizioni che il licenziante concede ai licenziatari e che la violazione di tali obblighi è sottoposta alle consuete regole di inadempimento contrattuale e violazione di diritto d'autore che si applicano in casi simili. Rispetto al caso specifico, viene chiesto di specificare il tipo di dati che si intende licenziare in quanto per alcune tipologie di dati la protezione offerta dal diritto d'autore non è pacifica ed altre forme di tutela potrebbero subentrare in sovrapposizione o in alternativa.

Caso 2011-09 - Licenze CC e progetti multimediali

Fatto

Il richiedente ha creato in ambito accademico un progetto multimediale. Nell'ambito di tale progetto sono state scattate alcune fotografie ad un bene immobile in relazione al quale i proprietari hanno dato, oralmente, il consenso all'utilizzo delle riproduzioni fotografiche solo in ambito accademico, specificando di non acconsentire alla pubblicazione delle immagini e del prodotto finale su Internet.

Quesito

Come occorre procedere per ottenere la paternità del progetto multimediale? È possibile licenziare in CC le fotografie a fronte del consenso all'utilizzo a soli fini accademici da parte dei proprietari del bene immobile?

Questioni di diritto emergenti

Nascita automatica della tutela autorale dell'opera, obbligo contrattuale in capo all'autore dell'opera di utilizzare la stessa esclusivamente per fini accademici, necessità di ottenere un consenso scritto per utilizzare l'opera per fini diversi da quelli per cui si è ottenuta l'autorizzazione.

Risposta al quesito

Viene innanzitutto chiarita la natura delle licenze di diritto d'autore, specificando che esse hanno la funzione di regolare gli utilizzi dell'opera consentiti ai terzi, mentre non servono a proteggere l'opera in quanto il diritto d'autore sorge in capo all'autore automaticamente all'atto di creazione dell'opera.

In relazione all'utilizzo delle fotografie per finalità diverse da quelle a cui hanno acconsentito i proprietari del bene immobile, si segnala che occorrerebbe ottenere il consenso scritto da parte di tali soggetti alla distribuzione delle fotografie tramite licenze CC, in relazione alle quali si suggerisce di adottare una CC-BY-NC-ND che permetterebbe di escludere gli utilizzi da parte di terzi in ambito commerciale e la possibilità di creare opere derivate. In assenza di un consenso scritto da parte dei proprietari del bene immobile viene invece sconsigliato l'utilizzo delle opere e in particolare l'adozione della licenza CC che, anche nel caso di clausola NC, non permetterebbero di regolare in maniera così stringente l'uso da parte di terzi, autorizzando i soli usi per fini accademici.

Caso 2011-21 - Licenze CC e elaborato redatto a fini didattici con citazioni di opere di terzi

Fatto

Il richiedente è intenzionato a licenziare in CC un'opera, che sta preparando in ambito accademico, in cui sono stati inseriti materiali di altri autori, in alcuni casi protetti dal copyright, con le dovute citazioni e la richiesta di liberatorie per le immagini.

Quesito

Viene chiesto se sia possibile licenziare l'opera in CC-BY-ND-NC.

Risposta al quesito

Si segnala al richiedente che, trattandosi di un elaborato prodotto per finalità didattiche ed in caso di citazioni conformi agli standard accademici, l'utilizzo di opere di terzi ricade nell'ambito della libera utilizzazione prevista dall'articolo 70 della Legge sul Diritto d'autore. Fermo restando che le parti riportate da opere altrui costituiscono citazioni e non materiale coperto dalla licenza applicata dal richiedente alla propria opera, viene affermato che è possibile adottare una qualsiasi licenza CC. In particolare, la tipologia scelta nel caso di specie garantisce che le citazioni rimarranno nel contesto in cui sono state inserite e cioè per finalità di critica e ricerca, attraverso l'utilizzo della clausola Non Opere Derivate, e che l'opera che le contiene dovrà sempre essere utilizzata per fini non commerciali, in base alla clausola Non Commerciale.

Caso 2011-22 - Licenze CC: carattere irretroattivo dell'eventuale modifica al regime di licenza dell'opera

Fatto

Un gruppo musicale ha licenziato i propri brani in CC, ma ora vorrebbe cambiare i termini della licenza applicata alle opere.

Quesito

Viene chiesto se sia possibile rimuovere la licenza CC applicata alle opere e, ove ciò sia possibile, se sia necessario seguire adempimenti particolari per modificare il regime di licenza CC dell'opera.

Risposta al quesito

Le licenze Creative Commons sono perpetue ed irrevocabili ed i soggetti che sono venuti in possesso di copie rilasciate sotto tale licenza possono continuare ad utilizzarle e diffonderle secondo i termini della stessa.

Qualora il soggetto che ha licenziato l'opera in CC non sia più interessato a tale regime di "alcuni diritti riservati", non occorre seguire nessuna particolare formalità. Sarà infatti sufficiente licenziare le nuove opere con diversa licenza (o con nessuna licenza, tornando al regime di default di "tutti i diritti riservati") e le persone che entreranno in possesso dell'opera a seguito di tale modifica saranno vincolati ai nuovi termini d'uso.

Appendice 4 L'origine dei diritti

Appendice tratta dal libro “Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d'autore” di Simone Aliprandi (paragrafo “Acquisizione dei diritti e paternità dell’opera “)⁴⁵

1. La nascita "automatica" dei diritti e la prova della paternità

Generalmente, la prima domanda che si pone chi vuole tutelare un prodotto della sua creatività è: “come faccio ad ottenere i diritti d’autore sulla mia opera?”. Purtroppo questo è uno degli aspetti su cui si crea facilmente confusione, dato che nell’immaginario comune l’acquisizione dei diritti d’autore si perfeziona attraverso una non ben specificata formalità, come può essere il deposito dell’opera alla SIAE o il deposito presso un notaio. In realtà la questione va posta in termini abbastanza diversi. Il diritto d’autore, a differenza del brevetto (che appunto richiede una registrazione presso appositi uffici per l’acquisizione del titolo), è – per così dire – “automatico”: l’autore acquisisce il complesso dei diritti sull’opera con la semplice creazione della stessa. Ciò è cristallizzato nell’art. 6 della L. 633/41 (LDA) che è ripreso pedissequamente dall’art. 2576 del Codice Civile.

45- Il libro è interamente disponibile in versione digitale al sito www.aliprandi.org/capire-copyright.

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

A nulla rileva dunque l'intervento della SIAE, del notaio o di altri fantomatici organi certificatori. Un'opera dell'ingegno che mostra alcuni requisiti minimi per essere considerata tale, è soggetta fin da subito alla tutela prevista dal diritto d'autore; e il suo creatore acquisisce su di essa tutti i diritti-poteri previsti dalla legge.⁴⁶

La legge italiana cerca di rendere la questione più semplice compiendo quella che nel gergo giuridico è chiamata "presunzione" e facendo leva su un criterio di pubblica fede. Leggiamo il comma 1 dell'art. 8 per capire meglio.

È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione, dell'opera stessa.

Questo comma ci dice in sostanza che, se sulla copertina di un libro, o sulla locandina di uno spettacolo teatrale, o nei titoli di testa di un film, è indicato che Tizio è l'autore, per il diritto quella indicazione è di per sé sufficiente affinché Tizio possa essere legittimamente ritenuto l'autore.

Questo meccanismo presuntivo, rafforzato dall'inciso "salvo prova contraria", ha anche effetti sull'onere della prova in materia di paternità e titolarità dei diritti. Ipotizziamo infatti che venga diffuso un libro con il nome di Tizio indicato in copertina, ma che quell'opera sia stata usurpata a Caio (vero autore); a quel punto sarà Caio a dover dimostrare di essere lui il vero autore e quindi a dover fornire una prova sufficientemente solida per poter sbugiardare Tizio.

Dobbiamo infatti aver sempre chiaro che questioni come la titolarità dei diritti sono di squisita natura civilistica, dunque

46- In realtà, la legge sul diritto d'autore prescrive all'art. 105 l'onere di depositare una copia dell'opera in un apposito ufficio istituito presso la presidenza del Consiglio; ma subito dopo (all'art. 106) precisa che l'omissione di tale formalità non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto d'autore.

accertamenti come questi verrebbero effettuati solo ed esclusivamente in una eventuale causa di fronte ad un giudice civile. E capire su chi grava l'onere della prova è appunto uno dei principi cardine del diritto processuale civile.

Da ciò ne consegue che, se Tizio è sicuro che l'opera creata è effettivamente "farina del suo sacco", egli non dovrebbe avere alcun timore (quantomeno a livello di principio); nel momento in cui l'opera verrà pubblicata a nome di Tizio, ciò sarà sufficiente a porre Tizio in una posizione probatoria favorevole (per effetto della presunzione dell'art. 8 LDA).

Tuttavia, sappiamo che l'opera, prima della sua effettiva produzione e pubblicazione, normalmente circola all'interno di un certo numero di persone (editor, correttori di bozze, grafici, produttori, promotori, agenti, fonici...); e in questa fase può nascondersi qualche falla che espone l'autore al rischio che la sua opera finisca in mani sbagliate prima della sua pubblicazione ufficiale. Dunque, siccome il mondo è pieno di "furbastri", è sempre buona abitudine prevenire qualsivoglia tiro mancino e munirsi di una prova sufficientemente solida da "sfoderare" nell'eventualità che qualcuno si metta in testa di insinuare dubbi sulla nostra paternità dell'opera.

È qui che entrano in gioco alcuni accorgimenti formali di registrazione dell'opera o di semplice attribuzione di una data certa; accorgimenti che però rimangono sempre e comunque sul piano della prova e non hanno a che fare con l'acquisizione dei diritti. Si tratta cioè di mere precauzioni e non di formalità con una valenza costitutiva dei diritti d'autore (per il principio già illustrato per cui i diritti nascono "automaticamente" con il semplice atto della creazione).

2. Come attribuire una data certa alle opere

Per entrare maggiormente nel dettaglio di questi che abbiamo chiamato "accorgimenti" e "precauzioni", innanzitutto è importante sottolineare che la loro funzione più essenziale

non è quella di certificare l'effettiva paternità ma più che altro quella di dimostrare l'esistenza di un'opera ad una data certa.

Per la giurisprudenza in materia di diritto d'autore, colui che riesce a dimostrare di essere in possesso di una copia dell'opera prima di altri viene riconosciuto come il primo effettivo autore.

È abbastanza intuitivo, in fondo: se Tizio pubblica un libro in data 30 luglio ma Caio dimostra di essere in possesso di una copia della stessa opera con data 20 gennaio, la posizione di Tizio non è molto limpida.

I metodi per provare l'esistenza di un'opera in una data certa sono vari: depositarla presso enti pubblici tenuti a protocollare e registrare alcuni tipi di documenti (si veda l'esempio di una tesi di laurea che viene conservata per un certo numero di anni negli archivi dell'università), depositarla presso un apposito ufficio della SIAE o presso altri enti specializzati, depositarla presso un notaio, fare in modo che vi venga apposto un timbro postale, aggiungere una marcatura temporale digitale, etc.

Un esempio sempre efficace è quello delle tesi di laurea. Qualche settimana prima del giorno prefissato per la seduta di laurea, normalmente l'università chiede il deposito di una copia della tesi (sia essa in versione cartacea o digitale) e la segreteria studenti ci rilascia una ricevuta del deposito. Da quel momento, l'università (specie se si tratta di un'università pubblica) ha l'obbligo di protocollare e tenere in deposito per un certo numero di anni la tesi. Questa costituisce una prova solida dell'esistenza in una data certa della tesi (che appunto è un'opera dell'ingegno a tutti gli effetti e che potrebbe essere passibile di pubblicazione).

Chiarito il concetto, bisogna ora sottolineare che su questo specifico aspetto l'avanzamento delle tecnologie digitali ha portato forti cambiamenti, soprattutto grazie ai sistemi di firma digitale e di posta elettronica certificata (PEC) che permettono di attribuire ai file digitali una datazione certa.

Questi sistemi non fanno altro che inserire nei file e nei messaggi di posta elettronica dei meta-dati (cioè dati nascosti) con

informazioni dettagliate sulla provenienza del file e sul momento della sua creazione (o dell'ultimo salvataggio). La legge attribuisce un forte valore probatorio a questi sistemi di marcatura temporale poiché l'applicazione di tali meta-dati passa per il tramite di enti pubblici preposti a questo servizio e che hanno appunto una funzione di certificazione (sono infatti detti enti certificatori).

Di conseguenza basta munirsi della firma digitale (così come descritta nel Codice dell'amministrazione digitale) per essere in grado di firmare ed apporre marche temporali su qualsiasi file, in totale autonomia, senza bisogno dell'intervento di altri soggetti. Qualsiasi opera dell'ingegno che non sia già nata in versione digitale può essere digitalizzata, marcata temporalmente e conservata come precauzione e come prova da produrre contro eventuali pretese di terzi relative alla paternità.

A ben vedere, un effetto equiparabile può essere raggiunto con il semplice uso della PEC, la quale non richiede l'attivazione della firma digitale su smart-card o chiavetta USB ma la semplice apertura di account di PEC presso uno dei numerosi fornitori certificati. Si sente spesso dire che "la PEC è la versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno", e che addirittura fornisce qualche garanzia in più. Infatti oltre a far prova dell'invio e del ricevimento del messaggio, il sistema di PEC attribuisce data certa al messaggio e garantisce sull'integrità di eventuali allegati. È dunque possibile allegare il file della nostra opera creativa e autoinviarcelo a mezzo di PEC. La conservazione del messaggio PEC integrale è una prova già sufficiente a provare l'esistenza di quell'opera ad una data certa.

Infine, in rete ci sono vari servizi che si occupano di fornire una forma di marcatura temporale online. In sostanza l'autore dell'opera invia ai gestori di questi servizi il file, essi vi appongono la loro firma digitale con marcatura temporale e – a seconda dei casi – lo restituiscono all'autore o lo prendono in deposito.

Appendice 5 Per approfondire

Monografie

- Aigrain, Philippe, *Causa Comune: L'informazione tra bene comune e proprietà*, Stampa Alternativa, 2007; disponibile su <http://www.stampalternativa.it/liberacultura/?p=157>.

- Aliprandi, Simone, *Teoria e pratica del copyleft. Guida all'uso delle licenze opencontent*, NDApress, 2006; disponibile su <http://www.copyleft-italia.it/libri/teoria-pratica-copyleft>.

- Benkler, Yochai, *La ricchezza della Rete. La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta le libertà*, Università Bocconi Editore, 2007.

- Hess, Charlotte; Ostrom, Elinor, *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, Bruno Mondadori, 2009.

- Guibault, Lucie; Hugenholtz, P. Bernt (a cura di), *The Future of the Public Domain: Identifying the Commons in Information Law*, Kluwer Law International, 2006.

- Lessig, Lawrence, *Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale*, Apogeo, 2005; disponibile su <http://www.stampalternativa.it/liberacultura/?p=25>.

- Lessig, Lawrence, *Il futuro delle idee*, Milano, Feltrinelli, 2006.

Articoli

- Fitzgerald, Brian (2006), Open Content Licensing for Open Educational Resources; disponibile su <http://oer.wsis-edu.org/MALMOE/malmoe-Fitzgerald.pdf>.
- Broussard, Sharee L. (2007), The copyleft movement: creative commons licensing, communication Research Trends. Disponibile su http://findarticles.com/p/articles/mi_7081/is_3_26/ai_n28457434?tag=content;col1.
- Katz, Zachary (2006), Pitfalls of Open Licensing: An Analysis of Creative Commons Licensing, 46 IDEA 391.
- Lessig, Lawrence (2003), The Creative Commons, Florida Law Review 55: 763-777.
- Lessig, Lawrence (2004), The Creative Commons, 65 Mont. L. Rev. 1.
- Pallas Loren, Lydia (2007), Building a Reliable Semicommons of Creative Works: Enforcement of Creative Commons Licenses and Limited Abandonment of Copyright, George Mason Law Review, Vol. 14, p. 271. Disponibile su <http://ssrn.com/abstract=957939>.

Altri documenti

- The power of open (2011), disponibile su <http://thepowerofopen.org>.
- Il Bollino SIAE e le licenze Creative Commons, Appunti di Lavoro Creative Commons Italia (2004), disponibile su http://www.creativecommons.it/files/bollinoSIAE_e_licenzeCC.pdf.
- Esclusiva riservata dall'art. 180 l.a. alla S.I.A.E. nell'esercizio dell'attività di intermediazione di taluni diritti d'autore: Inquadramento giuridico e potenziali impatti sull'iniziativa "Creative Commons", Appunti di Lavoro Creative Commons Italia (2004), disponibile su http://www.creativecommons.it/files/Esclusiva180_iCommonsItaly.pdf.

Filmati divulgativi

- Diventa creativo, video introduttivo al progetto Creative Commons; disponibile su www.creativecommons.it/Diventa-Creativo.

- Volete collaborare?, versione italiana del video "Wanna work togheter" (a cura di Simone Aliprandi); disponibile su www.youtube.com/watch?v=C3ddrhCtilM.

- Le licenze Creative Commons, videolezione di Simone Aliprandi sulle licenze CC; disponibile su www.youtube.com/watch?v=KdLacDRtHyw.

Indice

Presentazione Sum Project	5
Presentazione dell'autore alla terza edizione	7
Capitolo primo	
Un'introduzione al mondo Creative Commons.....	9
1. Premesse.....	9
2. Che cos'è Creative Commons.....	11
a. Il progetto Creative Commons.....	11
b. La Creative Commons Corporation.....	11
c. Lo spirito del progetto.....	12
d. Una curiosità: l'origine del nome "Creative Commons".....	13
e. Ad ogni cosa il suo nome corretto.....	14
3. Che cosa non è Creative Commons.....	15
a. Non è un ente pubblico con compiti istituzionali.....	16
b. Non è un ente di gestione di diritti d'autore alternativo alla SIAE.....	16
c. Non è un servizio di consulenza legale.....	17
4. Creative Commons Italia.....	17
Capitolo secondo	
Le licenze.....	21
1. Principi di base.....	21
a. Definizione di licenza d'uso.....	21
b. Licenza e tutela dell'opera.....	21
c. Licenza e acquisizione dei diritti.....	22
d. Contratto o atto unilaterale?.....	22
e. Licenziante e licenziatario.....	23
f. Scrivere una licenza.....	24
g. Il senso delle licenze standardizzate.....	25
2. I tre livelli delle licenze.....	26
a. Il Legal code.....	26
b. Il Commons deed.....	27
c. Il Digital code.....	27
3. Caratteristiche e funzionamento delle licenze.....	28
a. Caratteristiche comuni a tutte le licenze Creative Com- mons.....	28

b. Struttura e clausole base delle licenze Creative Commons.....	29
c. Il set di licenze.....	31
d. Le versioni delle licenze.....	32
4. La localizzazione delle licenze effettuata fino alla versione.....	33
5. L'inversione di marcia della versione 4.0.....	35
6. Altri particolari strumenti Creative Commons.....	37
a. CC Plus.....	37
b. Strumenti per il pubblico dominio: CC0 e il Public Domain Mark.....	39
7. Strumenti ritirati e progetti abbandonati.....	40

Capitolo terzo

Indicazioni per l'utilizzo delle licenze.....	43
---	----

PARTE PRIMA:

Rilasciare opere con licenze Creative Commons.....	43
1. Consigli di base per un corretto approccio.....	43
2. Prima di licenziare.....	44
a. Assicuratevi che la vostra opera possa cadere sotto licenza Creative Commons.....	44
b. Assicuratevi di averne i diritti.....	45
c. Assicuratevi di aver compreso come funzionano le licenze Creative Commons.....	45
d. E se poi cambiate idea sulla licenza applicata?.....	46
e. Siate chiari (con voi stessi prima ancora che con gli altri) su cosa intendete specificamente licenziare.....	46
f. Fate parte di qualche collecting society (come la SIAE)? Se sì, appurate se vi autorizza a licenziare le vostre opere sotto licenze tipo Creative Commons.....	46
3. Come scegliere la licenza più adatta?.....	47
a. Riguardo alle clausole della licenza.....	47
b. Riguardo alle versioni delle licenze.....	48
c. Riguardo alla giurisdizione delle licenze.....	48
4. Suggerimenti di natura giuridica.....	49
a. Il "disclaimer".....	50
b. Uso di loghi e "visuals".....	51
c. L'enforcement delle licenze, ovvero come comportarsi nel caso di violazioni.....	54
5. Il procedimento guidato per la scelta della licenza.....	55
6. Applicare il waiver CC0.....	59

7. Suggerimenti di natura tecnico-informatica.....	61
a. Pubblicare opere sotto licenze Creative Commons sul proprio sito web.....	62
b. Utilizzare l'applicativo CCPublisher.....	63
c. Pubblicare opere sotto licenze Creative Commons attraverso siti specializzati.....	63
d. Pubblicare opere sotto licenze Creative Commons attraverso programmi di file-sharing.....	65
PARTE SECONDA: Trovare e utilizzare opere rilasciate sotto licenze Creative Commons.....	
8. Introduzione.....	66
9. Cercare e trovare opere sotto licenze Creative Commons.....	67
a. La pagina di ricerca del sito di Creative Commons.....	67
b. Utilizzare Google e altri motori di ricerca.....	68
c. Cercare su appositi siti.....	69
d. La ricerca integrata nel browser Firefox.....	69
10. Quali garanzie per gli utilizzatori?.....	69
Appendice 1 - I “commons deed” delle licenze italiane.....	71
Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia.....	72
Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.....	73
Creative Commons Attribuzione – Non Opere Derivate 3.0 Italia.....	74
Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale 3.0 Italia.....	75
Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.....	76
Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 3.0 Italia.....	77
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Donazione al Pubblico Dominio.....	77
Appendice 2 – Le FAQ del sito www.creativecommons.org.....	76
Domande per persone che stanno pensando di applicare una	

licenza Creative Commons al proprio lavoro.....	79
Domande per persone che stanno pensando di utilizzare un'opera rilasciata con una licenza Creative Commons.....	80
Domande tecniche.....	81
Domande riguardo all'utilizzo del logo Creative Commons.....	82
Chi è Creative Commons.....	82
Appendice 3 – Casi di studio.....	84
Caso 2009-01 - Utilizzazione nell'ambito di un'attività commerciale di opere musicali distribuite attraverso licenze libere.....	85
Caso 2009-02 - Licenze Creative Commons e font tipografici.....	87
Caso 2010-01 - Incompatibilità tra la qualità di associato alla SIAE e l'uso di licenze CC	92
Caso 2010-02 - Violazione licenza CC-BY: utilizzazione legittima dell'opera da parte di un soggetto terzo	93
Caso 2010-03 - Modello di dicitura e di contratto: licenza CCBY- SA per opere letterarie e documenti contenuti in archivi.....	95
Caso 2010-06 - Web radio e clausola NC	99
Caso 2010-08 - Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell'opera per campagna elettorale	101
Caso 2010-12 - Licenze CC: progetti di design	102
Caso 2010-18 - Violazione licenza CC: utilizzo dell'opera da parte di un soggetto terzo	104
Caso 2010-19 - Richiesta informativa: licenze CC e web radio.....	105
Caso 2010-21 - Richiesta informativa: licenze CC ed immagini fotografiche	106
Caso 2010-22 - Licenze CC e titolarità dei diritti sull'opera: associazioni	108
Caso 2010-33 - Licenza CC BY-NC-SA: concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli standard	111
caso 2010-42 - Licenze CC: applicabilità in Facebook.....	112
Caso 2010-43 - Pubblicazione con licenza CC di un'opera letteraria di raccolta di contributi licenziati in CC	114
Caso 2011-03 - Tipicità clausole licenze CC	115
Caso 2011-07 - Licenze CC: modalità di applicazione a dati pubblicati in portale open data e meccanismi di tutela in caso di violazioni	116
Caso 2011-09 - Licenze CC e progetti multimediali	117
Caso 2011-21 - Licenze CC e elaborato redatto a fini didattici	

con citazioni di opere di terzi	119
Caso 2011-22 - Licenze CC: carattere irretroattivo dell'eventuale modifica al regime di licenza dell'opera	119
Appendice 4 - L'origine dei diritti	121
1. La nascita "automatica" dei diritti e la prova della paternità...	121
2. Come attribuire una data certa alle opere	123
Appendice 5 – Per approfondire	126
Monografie.....	126
Articoli.....	127
Altri documenti.....	127
Filmati divulgativi.....	128



Un manuale operativo che guida passo dopo passo autori, editori e utilizzatori nel mondo delle licenze Creative Commons, le più famose e diffuse licenze di libera distribuzione per opere creative.

Senza tralasciare fondamentali chiarimenti di natura concettuale e terminologica, l'autore entra nei dettagli tecnici del funzionamento degli strumenti proposti dal progetto Creative Commons, così da renderli comprensibili anche per i totali neofiti.

Un'opera fondamentale per tutti coloro che sono interessati al mondo dell'opencontent e del copyleft, giunta già alla sua terza edizione e arricchita ora da un'utile appendice di casi di studio.

Simone Aliprandi ha un dottorato di ricerca in Società dell'Informazione ed è un avvocato che si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto d'autore e più in generale del diritto dell'ICT. È responsabile dal 2005 del Progetto Copyleft-Italia.it, è membro del network Array (www.arraylaw.eu) e collabora costantemente con alcuni enti universitari; ha pubblicato vari articoli e libri sul mondo delle tecnologie open e della cultura libera, rilasciando tutte le sue opere con licenze di tipo copyleft. Maggiori informazioni sulle sue attività nonché tutte le sue opere sono disponibili sul suo sito personale www.aliprandi.org.

ISBN 9788890691324



9788890691324

